



FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

COMUNICATO UFFICIALE n.135 del 16 luglio 2011

Consiglio Federale n.1 - Roma, 16 luglio 2011

DELIBERA N.1/2011

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la richiesta della a.p.d. San Patrignano (codice FIP 048047) di esenzione dall'obbligo dell'attività giovanile;
- considerato che la a.p.d. San Patrignano, espressione della Comunità di San Patrignano, ha come finalità il recupero dei ragazzi dal disagio e dalla tossicodipendenza attraverso l'attività sportiva;
- preso atto che in considerazione delle finalità della a.p.d. San Patrignano, la società ha potuto adempiere agli obblighi di attività giovanile solo in forza di accordi con altre società del territorio;
- considerato che i sopra citati accordi non possono ritenersi assicurati per ogni anno sportivo, ed il venire meno di tali accordi renderebbe inadempiente la a.p.d. San Patrignano rispetto l'obbligo di attività giovanile, con la conseguente esclusione dai Campionati federali;
- valutato che l'attività della a.p.d. San Patrignano rappresenti oltre ad un valore sportivo anche un esempio educativo e di spirito positivo per il contesto peculiare dei ragazzi della Comunità di San Patrignano;
- considerata pertanto la richiesta della a.p.d. San Patrignano meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di esentare la società a.p.d. San Patrignano (codice FIP 048047) dall'obbligo dell'attività giovanile per i motivi di cui in premessa.

DELIBERA N.2/2011

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- preso atto dell'avvio da parte di FIBA Europe del processo di candidatura per l'organizzazione dei Campionati Europei di Basket 2015;

- valutata la proposta della Federazione francese, ricevuta per le vie brevi, di presentazione congiunta della candidatura per l'organizzazione dei Campionati Europei di Basket 2015 insieme alle Federazioni di Germania e Croazia;
- preso atto che la sopra citata proposta prevede in capo alla FIP l'organizzazione di un girone del Campionato Europeo di Basket 2015;
- ritenuto che in considerazione della compartecipazione di altri tre Paesi nell'eventuale organizzazione della manifestazione, l'impegno in capo alla FIP risulta allo stato attuale compatibile con il mantenimento del corrente equilibrio economico e patrimoniale;
- considerati i vantaggi che l'organizzazione di una fase del Campionato Europeo di Basket 2015 avrebbe in termini di promozione della pallacanestro in Italia;

DELIBERA

di dare mandato al Presidente Federale per effettuare tutte le attività necessarie alla candidatura, insieme alle Federazioni di Francia, Germania e Croazia, per l'organizzazione dei Campionati Europei di Basket 2015.

DELIBERA N.3/2011

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto il Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI;
- ritenuto opportuno definire il codice di comportamento degli atleti e dell'intera delegazione delle Squadre Nazionali di pallacanestro, affinché rappresentino al meglio lo spirito della Federazione Italiana Pallacanestro e del Paese, di cui sono rappresentanti durante l'intero periodo della convocazione;
- ritenuto altresì che un codice di comportamento delle Squadre Nazionali possa essere di beneficio all'intera organizzazione e gestione delle Squadre stesse, nonché rafforzare lo spirito di unione dei partecipanti;
- vista la proposta di codice di comportamento redatta dal Settore Squadre Nazionali e denominata "Regolamento Azzurri";
- ritenuto il suddetto "Regolamento Azzurri" in linea con gli obiettivi che si intendono perseguire mediante un codice di comportamento delle Squadre Nazionali;

DELIBERA

di adottare con effetto immediato il "Regolamento Azzurri", secondo il testo di seguito riportato:

REGOLAMENTO AZZURRI

La qualifica onorifica di "Azzurro" è riconosciuta esclusivamente agli atleti che, su designazione dei competenti Organi Federali abbiano partecipato ai Giochi Olimpici, ai Campionati del Mondo, ai Campionati Europei o ad almeno una manifestazione ufficiale della squadra nazionale assoluta. I componenti le altre Rappresentative Nazionali non sono qualificati "Azzurri", ma "Nazionali".

Il Regolamento dell'atleta "Azzurro" e "Nazionale" è costituito dai seguenti punti ai quali l'atleta deve attenersi:

1. La maglia azzurra è il simbolo dell'Italia sul territorio nazionale e all'estero; l'onore di far parte della Squadra o Rappresentativa Nazionale costituisce il maggior riconoscimento morale per tutti gli atleti, i quali sono tenuti al massimo impegno agonistico e ad una condotta tecnica, morale e disciplinare rigorosa;
2. L'atleta deve essere solidale con i compagni di squadra, stabilire con loro rapporti di amicizia, evitare incomprensioni, adoperarsi per mantenere la serenità della squadra;
3. Nelle manifestazioni in cui sono impegnate le Squadre e le Rappresentative Nazionali, gli atleti sono tenuti ad usare esclusivamente le divise e le tenute fornite dalla FIP;
4. In occasione di competizioni ufficiali o amichevoli, la squadra deve impegnarsi al massimo per ottenere il miglior risultato per la classifica e per onorare la maglia azzurra che veste;
5. E' rigorosamente tenuto a rispondere prontamente ad ogni invito o convocazione per allenamenti, per controlli, per selezioni o per partecipazioni a manifestazioni ufficiali. L'atleta che senza un giustificato e documentato motivo:
 - non dà la propria adesione o disponibilità alle convocazioni Federali;
 - non si presenta al raduno della Squadra Nazionale dopo aver dato la propria disponibilità;
 - abbandona la Squadra Nazionale durante il raduno di preparazione o durante una manifestazione agonistica;
 - viene allontanato dal raduno o dalla manifestazione agonistica dai responsabili federali;sarà deferito agli Organi competenti per i provvedimenti del caso.

La società di appartenenza dell'atleta convocato è tenuta a tenere i contatti tra l'atleta e gli Organi Federali competenti.

Le giustificazioni per motivi sanitari, accompagnate da idonea certificazione, devono essere trasmesse al Medico Federale per l'adozione di eventuali specifiche terapie ai fini della preparazione sportiva.

La Società che si rende direttamente o indirettamente responsabile dell'assenza dell'atleta convocato, sarà anch'essa deferita agli Organi Disciplinari.

6. L'atleta ha il dovere di leggere e rispettare integralmente le normative statuali sulla tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping, e le disposizioni emanate in materia da WADA, CONI, FIP, FIBA, MINISTERO DELLA SALUTE, ecc.

L'atleta ha il dovere di rispettare il seguente "Codice di comportamento":

COMPORTEMENTO GENERALE:

- è fatto assoluto divieto agli atleti ed ai componenti dello staff di bestemmiare, in qualsiasi luogo ed in qualsiasi occasione. Eventuali infrazioni a tale divieto verranno punite con pene pecuniarie, il cui importo verrà devoluto in beneficenza, stabile dal Consiglio Federale;
- tutti gli atleti e i componenti dello staff della Squadra Nazionale sono tenuti al reciproco rispetto e alla rigorosa osservanza delle più elementari regole della buona educazione;
- è richiesta la massima puntualità ed il rigoroso rispetto degli orari fissati;

- deve essere sempre usato il massimo rispetto verso le persone estranee alla squadra con le quali si venga a contatto durante le svolgimento di manifestazioni o durante il raduno in generale.

E' VIETATO:

- l'utilizzo del cellulare durante qualsiasi tipo di riunione di gruppo (allenamenti, partite, colazione, pranzo, merenda, cena, riunioni tecniche, ecc.);
- tenere un comportamento lesivo dell'immagine della Federazione e dei propri componenti;
- divulgare, sia attraverso gli organi di stampa ufficiali che non, notizie, fatti o situazioni che possono interferire nell'equilibrio del gruppo o che possono portare nocimento all'immagine della Federazione e di tutti coloro che ne fanno parte a qualsiasi titolo;
- l'utilizzo di medicinali di qualsiasi tipo senza la preventiva autorizzazione del medico della squadra;
- l'utilizzo di qualsiasi sostanza illegale che dia assuefazione o droghe allucinogene;
- la detenzione di armi da fuoco, petardi, esplosivi e sostanze chimiche di ogni genere.

ALLENAMENTI:

- l'orario indicato nei programmi o precedentemente comunicato, anche verbalmente, dai Tecnici indica l'inizio effettivo della seduta. Pertanto coloro che abbisognano di cure mediche o fisioterapiche sono tenuti a mettersi a disposizione dello staff medico con l'anticipo dovuto onde poter iniziare con puntualità l'allenamento;
- durante gli allenamenti è vietato trattenersi a parlare con gli spettatori, conoscenti o altri ai bordi del campo;
- il momento per dissetarsi sarà stabilito dall'Allenatore e/o dal Preparatore Fisico;
- per allontanarsi chiedere il permesso dell'Allenatore e/o del Dirigente/Team Manager;
- in caso di infortunio, anche lieve, subito durante la seduta di allenamento, l'atleta dovrà segnalare immediatamente il fatto allo staff medico ed all'Allenatore. Sarà cura del Medico o del Fisioterapista indicare se potrà proseguire o meno la seduta di allenamento. L'allenatore e il Preparatore Fisico sono tenuti a seguire tali indicazioni;
- gli infortunati sono tenuti a presenziare alle sedute di allenamento salvo diversa prescrizione medica ed autorizzazione dell'Allenatore;
- a nessun atleta è consentito allontanarsi dalla sede del raduno senza specifica autorizzazione della Federazione, anche se inattivo a causa di infortunio;
- non è consono né costruttivo scambiarsi invettive nel corso dell'allenamento per non creare un danno morale al gruppo. Eventuali diatribe verranno affrontate nello spogliatoio alla fine dell'allenamento;
- l'ingresso agli spogliatoi ad inizio e fine allenamento è riservato agli addetti e alla squadra.

COMPORTEMENTO PRIMA, DURANTE E DOPO LA GARA

- durante il riscaldamento pre-gara è fatto assoluto divieto di intrattenersi con amici, parenti, dirigenti o chiunque altro ai bordi del campo di gioco, così come allontanarsi verso la panchina senza una motivazione ben precisa;
- per ogni necessità particolare (lacci, bende, acqua, cerotti, ecc.) gli Atleti dovranno rivolgersi al Fisioterapista o alle persone addette ai materiali;
- gli Atleti, lo staff tecnico e i dirigenti preposti sono tenuti ad adottare con arbitri ed avversari un comportamento corretto aderente a quanto prescritto dai regolamenti FIP e FIBA;
- il giudizio arbitrale è insindacabile e risulta inutile ogni forma di protesta o insofferenza che danneggerebbe non solo il singolo individuo ma tutta la squadra, compromettendo il risultato della gara;

- nel caso di sanzioni comminate dalla FIP o dalla Federazione Internazionale (FIBA) a seguito di comportamenti in violazione dei regolamenti vigenti, l'eventuale pagamento di multe sarà a totale carico della persona interessata;
- è fatto divieto agli Atleti di abbandonare la panchina senza l'autorizzazione dell'Allenatore;
- l'ingresso agli spogliatoi ad inizio e fine gara è riservato agli addetti e alla squadra;
- tutti gli atleti infortunati resteranno a disposizione dello staff medico per eventuali cure;
- infortuni, malattie ecc. vanno tempestivamente denunciati allo staff medico ed al Dirigente/Team Manager.

PASTI

- i pasti dovranno essere consumati tutti insieme (atleti e staff), agli orari indicati dal capo allenatore;
- i componenti dello staff potranno essere esonerati per impegni relativi alle proprie competenze;
- le regole riguardanti l'alimentazione vengono stabilite dal medico della squadra, al quale andranno indirizzate eventuali richieste riguardanti la somministrazione di qualsiasi cibo e/o bevanda;
- la colazione va consumata entro l'orario previsto dal programma.

ABBIGLIAMENTO SPORTIVO

- nelle manifestazioni in cui sono impegnate le Squadre e le Rappresentative Nazionali, gli atleti sono tenuti ad utilizzare esclusivamente le divise di gioco, di allenamento ed i capi di abbigliamento civile sponsorizzati dal marchio che la Federazione indicherà, nonché partecipare ad iniziative a favore della Ditta sponsorizzatrice, qualora la Federazione lo ritenesse opportuno;
- gli atleti e tutti gli altri componenti delle Squadre e Rappresentative nazionali sono tenuti, dal primo all'ultimo giorno di raduno, ad indossare esclusivamente, avendone la massima cura, l'abbigliamento sportivo e l'eventuale altro materiale tecnico fornito dalla FIP. In nessun caso è consentito loro di regalare o scambiare l'abbigliamento/materiale in dotazione. In caso di smarrimenti, deterioramenti, ecc., devono darne comunicazione al Dirigente/Team Manager;
- gli atleti e tutti gli altri componenti delle Squadre e Rappresentative nazionali sono tassativamente tenuti ad indossare, in ogni manifestazione nazionale ed internazionale, soltanto abbigliamento, materiale e calzature sportive contraddistinti dai marchi di ditte con le quali la Federazione Italiana abbia stipulato contratti di sponsorizzazione o di fornitura.

DELIBERA N.4/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto il verbale del 14 marzo 2011 di scioglimento del Comitato Promotore per la candidatura dell'Italia ai Campionati Europei di Basket del 2013;

considerato che le somme devolute dal disciolto Comitato alla FIP sono state regolarmente acquisite;

udita la relazione del Presidente Federale che ha riferito in merito al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma nei confronti del medesimo Presidente Meneghin nonché dei signori Livolsi e Petrosino ad istanza della 2B

Team Group s.r.l., con cui la stessa ingiunge ai predetti, nelle loro qualità di soci fondatori del disciolto Comitato Promotore, il pagamento della somma di Euro 120.000,00 Iva compresa in ragione della fattura all'epoca emessa verso il Comitato in relazione al cosiddetto "BID" di presentazione della candidatura, richiesta che all'epoca era stata contestata con restituzione della fattura;

ritenuto

che le parti ingiunte hanno interesse ad opporsi al detto decreto e che appare opportuno che la Federazione manlevi i detti Signori Petrosino, Livolsi e Meneghin da ogni somma fossero costretti a pagare alla 2B Team Group in relazione al detto decreto ingiuntivo, secondo l'impegno già assunto e comunicato dal Presidente Meneghin in sede di scioglimento del Comitato, e che metta a disposizione dei Signori Livolsi e Petrosino oltre che del Presidente Meneghin l'assistenza e la difesa nel giudizio di opposizione con il patrocinio dei propri legali Avv. Guido Valori e Avv. Paola M.A. Vaccaro, unitamente e disgiuntamente tra loro, che per le vie brevi hanno già manifestato la disponibilità ad assumerla, con oneri e spese a carico della Federazione Italiana Pallacanestro;

DELIBERA

- di approvare il verbale di scioglimento del Comitato Promotore per la candidatura dell'Italia ai Campionati Europei di Basket del 2013;
- di manlevare i Signori Dino Meneghin, Ubaldo Livolsi e Guglielmo Petrosino per le somme che questi fossero dichiarati tenuti a pagare alla 2B Team Group s.r.l. in ragione del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma e in ogni caso in ragione delle richieste economiche della detta 2B Team Group s.r.l. per attività del Comitato, approvando espressamente quanto in punto già comunicato dal Presidente Federale in sede di scioglimento del Comitato;
- di mettere a disposizione dei Signori Meneghin, Livolsi e Petrosino, con oneri e spese a carico della Federazione, l'assistenza e difesa nel giudizio di opposizione a ministero dei legali di fiducia della FIP Avv. Prof. Guido Valori e Avv. Paola M.A. Vaccaro che per le vie brevi hanno manifestato la disponibilità ad assumerla.

DELIBERA N.5/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n. 60 del Consiglio Direttivo CIA del 25 giugno 2011, con la quale si propone il sig. D'Este Pierluigi quale arbitro d'onore;

considerata la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di nominare il sig. D'Este Pierluigi Arbitro d'Onore.

DELIBERA N.6/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

sentita la proposta del Presidente Zancanella con la quale chiede di modificare il testo dell'art.59, comma 2 del Regolamento CIA;

considerata la proposta meritevole di accoglimento;

D E L I B E R A

- di modificare, con effetto immediato, il testo dell'art.59 del Regolamento Cia come segue:

Art.59 Reclutamento MiniArbitri e Mini Ufficiali di Campo (del. n.231 C.F. 12-13/12/03)

[1] OMISSIS

[2] Possono partecipare ai corsi i giovani di ambo i sessi, di età compresa tra i 13 ed i **17** ~~16~~ anni per i

MiniArbitri e dai 15 ai 17 anni per i Mini Ufficiali di Campo.

DELIBERA N.7/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto il Regolamento del Comitato Nazionale Allenatori;

vista la delibera n.273 del 23/24 marzo 2007, con la quale è stato introdotto il Progetto di Aggiornamento Obbligatorio per tutte le categorie di allenatori;

vista la delibera n.216 del 1° dicembre 2007, con la quale è stato stabilito che il Progetto di Aggiornamento Obbligatorio dovesse avere cadenza biennale;

vista la delibera n.64 del 6 novembre 2008, con la quale si sospendeva l'obbligo di aggiornamento per gli allenatori che esercitano l'attività all'estero;

vista la delibera n.33 del 17/18 luglio 2009, con la quale venivano rese note le disposizioni di chiusura del Progetto di Aggiornamento Obbligatorio per il biennio 2007/2009;

vista la delibera n.130 del 26 settembre 2009, con la quale venivano rese note le disposizioni del Progetto di Aggiornamento Obbligatorio per l'anno 2009/2010;

vista la delibera n.17 del 17 luglio 2010, con la quale venivano rese note le disposizioni del Progetto di Aggiornamento Obbligatorio per l'anno 2010/2011;

preso atto della proposta del Consiglio Direttivo CNA, volta ad emanare le disposizioni per il Progetto di Aggiornamento Obbligatorio 2011/2012;

ritenuta la proposta del Consiglio Direttivo CNA meritevole di accoglimento;

D E L I B E R A

di approvare le seguenti disposizioni, per il Progetto di Aggiornamento Obbligatorio 2011/2012:

PROGETTO DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER GLI ALLENATORI ED I PREPARATORI FISICI DI PALLACANESTRO 2011-2012

1. PREMESSA

L'acquisizione e lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze degli allenatori deve svolgersi attraverso un percorso di formazione continua, alla luce della costante evoluzione delle tematiche più attuali, legate all'insegnamento della pallacanestro.

Il CNA di conseguenza prosegue nella strada intrapresa confermando il progetto di aggiornamento, pur apportando allo stesso alcune modifiche.

2. OBIETTIVI

Il **PROGETTO DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO (PAO)** ha come obiettivo prioritario quello di dare continuità al percorso formativo, offrendo uno stimolo per il miglioramento personale e, di conseguenza, del movimento nel suo complesso.

Pertanto la finalità è di invogliare gli allenatori a migliorare le proprie competenze attraverso una costante partecipazione alle attività di aggiornamento.

3. SISTEMA

Il sistema utilizzato è quello dei crediti formativi, che permette la comparazione ed il riconoscimento delle esperienze formative sul piano nazionale ed internazionale, al pari di altri percorsi di formazione compiuti da agenzie formative diverse.

4. ORGANIZZAZIONE – IL RUOLO DEL CNA

Il CNA ha il compito di:

1. definire gli obiettivi del progetto (numero minimo di crediti necessari);
2. definire i criteri di attribuzione dei crediti;
3. identificare la tipologia dei diversi eventi di aggiornamento, definendone i requisiti minimi;
4. definire alcuni limiti necessari per l'assegnazione dei crediti;
5. valutare le proposte ed assegnare i crediti alle diverse attività.

5. ORGANIZZAZIONE – IL RUOLO DELLE STRUTTURE PERIFERICHE DEL CNA

Gli organismi territoriali del CNA hanno il compito di:

- sviluppare autonomamente tutte quelle iniziative che siano finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo dell'aggiornamento;
- organizzare gli eventi, scegliendo la tipologia (singole riunioni, clinic provinciali, regionali), la durata, gli argomenti, i relatori, ecc.. .

In particolare, per eventi organizzati dalle strutture periferiche quali le commissioni provinciali e regionali allenatori, spetterà a queste ultime inoltrare al CNA le relative richieste di attribuzione di crediti; allo stesso modo le commissioni regionali provvederanno ad inoltrare identiche richieste che dovessero pervenire da altri enti, che volessero organizzare eventi di aggiornamento sul proprio territorio.

6. DURATA DEL PAO

Il periodo in cui ogni allenatore deve raggiungere i crediti stabiliti è di 11 mesi.

Il periodo in cui è possibile organizzare eventi di aggiornamento va dal 1° settembre 2011 al 31 luglio 2012.

7. NUMERO MINIMO DI CREDITI DA ACCUMULARE ANNUALMENTE

Ciascuna categoria di tesserati CNA dovrà accumulare un numero di crediti, secondo la seguente tabella:

allievo allenatore: **6**
allenatore di base: **6**
allenatore: **5**
allenatore nazionale: **5**
preparatore fisico: **5**
formatore: **5**

Nel caso in cui un preparatore fisico sia anche un allenatore, il numero di crediti da accumulare dipenderà dalla qualifica di allenatore (6 se allievo allenatore o allenatore di base, 5 se allenatore o allenatore nazionale).

8. SANZIONI E RECUPERO CREDITI

La mancata acquisizione dei crediti di cui al punto 7. non consentirà il rilascio della tessera gare per la stagione successiva.

Il recupero dei crediti mancanti potrà avvenire nella stagione sportiva seguente alla stagione in questione, in aggiunta a quelli comunque previsti; in tal modo si potrà riacquisire il diritto alla tessera gare per la stagione seguente.

Esempio: un "allenatore nazionale" acquisisce 3 crediti nella stagione 2011-2012 e di conseguenza non ottiene la tessera gare per la stagione 2012-2013; nel corso di questo anno sportivo dovrà conseguire, i 2 crediti mancanti della stagione 2011-2012 ed i 5 relativi al 2012-2013, riacquisendo in tal modo il diritto alla tessera gare per la stagione 2013-2014.

Il CNA si riserva comunque la possibilità di valutare quei casi eccezionali, previa presentazione da parte del richiedente di documentata motivazione, che possa consentire di acquisire la tessera gara anche senza aver accumulato tutti i crediti previsti. Il provvedimento in merito all'istanza verrà valutato richiedendo anche al Comitato Regionale FIP competente il proprio parere.

Esempio: un tesserato CNA non ha raggiunto il numero minimo di crediti necessari, per cui decide di inoltrare preventiva istanza al CNA, motivando la propria posizione. Il CNA ricevuta l'istanza provvederà a richiedere al Comitato Regionale FIP competente un parere in merito. Ricevuto il parere da parte del Comitato Regionale FIP, il CNA prenderà i provvedimenti del caso.

9. CATEGORIE ESENTATE

Sono esentate dall'obbligo dell'aggiornamento le seguenti categorie:

- allenatori benemeriti d'eccellenza;
- allenatori benemeriti;

- allenatori che con autocertificazione dichiarano di avere svolto attività in maniera continuativa (rinnovo tessera gare) per almeno trenta anni;
- allenatori che svolgono la propria attività all'estero (vedi delibera commissariale n.64 – Comunicato Ufficiale n.230 del 6 novembre 2008) ;
- allenatori che per motivi di lavoro (documentati) hanno risieduto all'estero per un periodo minimo di 5 mesi.

10. EVENTI DI AGGIORNAMENTO

riunione singola:

- organizzata dalla Commissione Provinciale o Regionale Allenatori ;
- patrocinata dalla Commissione Provinciale o Regionale Allenatori ;
- qualifica minima del relatore allenatore, preparatore fisico CNA o in possesso di riconosciute specifiche competenze ;
- durata minima della lezione 60' .

riunione doppia:

- organizzata dalla Commissione Provinciale o Regionale Allenatori ;
- patrocinata dalla Commissione Provinciale o Regionale Allenatori ;
- qualifica minima dei relatori: allenatore, preparatore fisico CNA o in possesso di riconosciute specifiche competenze ;
- durata minima della singola lezione 60' ;
- numero di lezioni due nella stessa mezza giornata ;
- obbligo di produzione DVD o file di lettura (Pdf o Word) da far pervenire al CNA entro 30 giorni dall'evento .

clinic giornaliero:

- organizzato dalla Commissione Provinciale o Regionale Allenatori ;
- patrocinato dalla Commissione Provinciale o Regionale Allenatori ;
- qualifica minima dei relatori: allenatore nazionale, preparatore fisico CNA o in possesso di riconosciute specifiche competenze ;
- durata minima della singola lezione 60' ;
- numero minimo di lezioni tre da distribuirsi nell'intera giornata (due al mattino ed una al pomeriggio o viceversa) ;
- obbligo di produzione DVD da far pervenire al CNA entro 30 giorni dall'evento .

clinic due o più giorni:

- organizzato dalla Commissione Provinciale o Regionale Allenatori ;
- patrocinato dalla Commissione Provinciale o Regionale Allenatori ;
- qualifica minima dei relatori: allenatore nazionale, preparatore fisico CNA o in possesso di riconosciute specifiche competenze ;
- durata minima della singola lezione 60' ;
- numero minimo di lezioni (per almeno un giorno) due, in totale ;
- obbligo di produzione DVD da far pervenire al CNA entro 30 giorni dall'evento .

clinic nazionale:

- organizzato dal CNA oppure patrocinato dal CNA;
- qualifica minima dei relatori: allenatore nazionale, preparatore fisico CNA o in possesso di riconosciute specifiche competenze;
- durata minima della singola lezione: 60';
- numero minimo di lezioni: tre da distribuirsi in una sola giornata (due al mattino ed una al pomeriggio o viceversa) .

Certificazione: la partecipazione alle attività indicate sarà certificata dal Presidente della Commissione Regionale Allenatori o suo delegato.

11. ALTRE ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO ACCREDITABILI

- **Partecipazione all'attività del SSN in qualità di osservatore;**

Gli allenatori che volessero seguire i raduni del SSN potranno acquisire crediti.

Il SSN ed il CNA comunicheranno attraverso i propri siti web quali raduni saranno accreditabili ed in che misura.

Gli allenatori interessati dovranno preventivamente inoltrare al CNA ed al SSN una richiesta di accreditamento per tutta la durata dell'evento.

Certificazione: la partecipazione all'attività indicata nel punto sarà certificata dal Presidente della Commissione Regionale Allenatori o suo delegato. Il partecipante dovrà preventivamente inoltrare al CNA una richiesta di accreditamento per tutta la durata dell'evento. Allo scopo il CNA informerà la propria struttura periferica. La Commissione Regionale Allenatori compilerà apposito modulo in cui figurino:

- data, orario e luogo di svolgimento del raduno;
- la rappresentativa coinvolta;
- il responsabile tecnico;
- la durata dell'evento.

- **Partecipazione in qualità di allenatore all'attività del PQN e di Azzurrina**

Gli allenatori che fanno parte del PQN (under 15) e di Azzurrina, in maniera continuativa, potranno acquisire crediti.

Certificazione: la partecipazione all'attività indicata nel punto sarà certificata dal Presidente della Commissione Regionale Allenatori o suo delegato. Il partecipante dovrà preventivamente inoltrare al CNA una richiesta di accreditamento per tutta la durata dell'evento. Allo scopo il CNA informerà la propria struttura periferica. La Commissione Regionale Allenatori compilerà apposito modulo in cui figurino:

- data, orario e luogo di svolgimento del raduno;
- la rappresentativa coinvolta;
- il responsabile tecnico;
- la durata dell'impegno.

- **Partecipazione alle riunioni degli arbitri**

Gli allenatori che parteciperanno alle riunioni pre stagionali degli arbitri potranno acquisire crediti.

Certificazione: la partecipazione all'attività indicata nel punto sarà certificata dal Presidente della Commissione Regionale Allenatori o suo delegato. Il partecipante dovrà preventivamente inoltrare al CNA ed al CIA una richiesta di accreditamento per tutta la durata dell'evento. Allo scopo il CNA informerà la propria struttura periferica. La Commissione Regionale Allenatori compilerà apposito modulo in cui figurino:

- data, orario e luogo di svolgimento del raduno;
- il gruppo arbitrale coinvolto;
- il responsabile tecnico;
- la durata dell' evento.

- **Partecipazione in qualità di relatore ad eventi di aggiornamento**

Certificazione: la partecipazione all'attività indicata nel punto sarà certificata dall'organizzatore dell'evento su apposito modulo, su cui saranno indicati:

- oggetto dell'evento;
- durata dell'evento;
- nominativo del relatore;
- argomenti trattati nel corso dell'evento.

- **Partecipazione in qualità di docente ai corsi nazionali CNA di formazione**

Gli allenatori che saranno designati quali docenti ai corsi nazionali CNA di formazione potranno acquisire crediti, come specificato dal successivo punto 13.

Certificazione: la partecipazione all'attività sarà certificata dal CNA.

- **Partecipazione in qualità di formatore ai corsi allievo allenatore ed allenatore di base**

I formatori dei corsi allievo allenatore ed allenatore di base potranno acquisire crediti, come specificato dal successivo punto 12.

Certificazione: la partecipazione all'attività sarà certificata dalla Commissione Provinciale o Regionale.

- **Forum di discussione argomenti tecnici**

In occasione di ogni singola riunione (durata massima 90') organizzata dalla Commissione Regionale Allenatori, è possibile prevedere un successivo forum di discussione, riservato soltanto agli Allievi Allenatori ed Allenatori di Base partecipanti all'evento, che avranno dato la disponibilità e comunque non in numero inferiore a 5 e non superiore a 10.

Sarà data, in ogni caso, priorità ai primi iscritti.

Il forum sarà coordinato da un moderatore e vi potrà essere, in funzione della disponibilità della location, la possibilità di organizzare più forum.

I moderatori, della cui presenza non si potrà prescindere per rendere attuabile il forum, saranno individuati dal responsabile CNA, fra i partecipanti all'evento.

Al forum partecipano coloro che al momento dell'accredito si iscrivono, fino ad un massimo di 10 persone.

A termine della riunione il responsabile CNA comunicherà i componenti i singoli forum, il moderatore ed indicherà la relativa location.

Il forum avrà la durata di 45'.

Potranno infine essere accreditate altre attività alle quali il CNA riconosca il valore di aggiornamento.

12. VALORE DEI CREDITI

Ad ogni evento saranno assegnati crediti in base alla tipologia dello stesso, con la medesima modalità di cui all'aggiornamento precedente, per cui:

riunione singola = 1

riunione doppia = 2

clinic giornaliero = 3

clinic due o più giorni = 4

clinic nazionale = 4

Non vi sono obblighi rispetto al numero degli eventi da organizzare, ai contenuti delle riunioni, alla scelta dei relatori, ai tempi intercorrenti fra una riunione e l'altra o alla distribuzione degli eventi sul territorio (possibili anche più riunioni contemporanee nella stessa città).

Il CNA attiverà un'azione di continuo monitoraggio del territorio, volta al controllo dell'aggiornamento (per quanto attiene sia al numero di eventi sia alla varietà degli stessi), offerto da parte delle proprie strutture periferiche.

Al fine di consentire la valutazione dell'evento e la relativa assegnazione dei crediti, le richieste dovranno pervenire al CNA con un anticipo di dieci giorni rispetto alla data dell'evento (ad esempio per una riunione organizzata in data 11, la richiesta deve pervenire entro il giorno 1 dello stesso mese).

La partecipazione ai corsi di formazione estivi del CNA non dà diritto a crediti per i partecipanti. Concedono invece n.2 crediti al Capo istruttore, agli Assistenti e ai Relatori esterni.

Avere svolto il ruolo di formatore ad un corso allievo allenatore o allenatore di base dà diritto a 1 credito.

Si precisa che non sono cumulabili crediti per avere svolto il ruolo di formatore a più corsi territoriali, avendo diritto al massimo ad 1 credito.

Allo stesso modo non sono cumulabili crediti per avere svolto sia il ruolo di Capo Istruttore o Assistente o Relatore esterno sia quello di formatore nei corsi territoriali, potendo acquisire, in questo caso, al massimo 2 crediti.

Per i relatori degli eventi sarà sufficiente la partecipazione a n.2 eventi in qualità di relatore e ad n.1 evento in qualità di uditor, oppure n.1 in qualità di relatore e n.2 in qualità uditor per aver assolto al proprio aggiornamento. Agli allenatori di serie A, Legadue e A1 Femminile viene concessa un'ulteriore opportunità per assolvere al loro obbligo: effettuare n.3 eventi in qualità di relatore.

Il Clinic CNA sarà organizzato a pagamento con quota da definirsi; avrà luogo presumibilmente nel mese di settembre 2012 e concederà n. 4 crediti da conteggiare nel corrente progetto d'aggiornamento, per tutti quegli allenatori che non avessero ancora raggiunto i crediti necessari al momento dell'iscrizione. Mentre per quegli allenatori che al momento dell'iscrizione al Clinic avessero già raggiunto i crediti necessari, i crediti acquisiti con la partecipazione al Clinic stesso verranno conteggiati nel successivo progetto d'aggiornamento.

13. PROGRAMMA TECNICO

Gli argomenti degli eventi di aggiornamento saranno scelti liberamente dall'ente che organizza, in base alle esigenze tecniche del proprio territorio, all'interno delle cinque categorie riportate di seguito:

- Tecnico/Tattica Senior Maschile;
- Tecnico/Tattica Senior Femminile;
- Tecnico/Tattica Settore Giovanile (programmazione, scopi, etc...);
- La Preparazione Fisica;
- La figura del coach (ruolo, competenza, gestione del gruppo).

I relatori delle prime quattro categorie devono essere obbligatoriamente in possesso della tessera CNA, mentre i relatori della quinta categoria devono essere in possesso di adeguate competenze, che potranno essere valutate preventivamente dal Responsabile Tecnico del CNA.

Il CNA valuterà l'argomento ed assegnerà i crediti anche in funzione dello stesso.

14. SOSPENSIONE DAL RUOLO DI RELATORE

L'allenatore soggetto a provvedimenti disciplinari nei campionati giovanili non potrà svolgere il ruolo di relatore in eventi di aggiornamento per l'intera stagione; allo stesso modo l'allenatore che in occasione di eventi PAO non avrà un comportamento eticamente corretto (nei confronti della FIP e dei suoi tesserati), potrà essere inibito, dal CNA, dal tenere ulteriori lezioni per l'intera stagione.

15. FORMAZIONE ESTIVA DEL CNA

Gli allenatori che verranno ammessi ai corsi estivi di formazione organizzati dal CNA (Corso Allenatore 1° e 2° anno, Corso Allenatore Nazionale) dovranno aver acquisito il numero minimo di crediti previsti dal PAO 2011-2012 entro la data del 15 giugno 2012. La mancanza di tale requisito determina l'esclusione dal corso stesso.

16. PAGAMENTO DEGLI EVENTI DI AGGIORNAMENTO

Se l'aggiornamento è organizzato dalle strutture periferiche del CNA, l'evento dovrà essere in linea di principio a titolo gratuito, con la precisazione che potranno essere organizzati anche eventi a pagamento, per un importo massimo a partecipante non superiore a € 20,00 per ogni singolo evento.

Si invitano le strutture periferiche del CNA, qualora l'evento sia organizzato a pagamento, a garantire le seguenti caratteristiche minime:

- impianto adeguato con esclusivamente posti a sedere;
- presenza di impianto di amplificazione;
- presenza di impianto di radio-microfono o similare;
- presenza, se richiesta preventivamente dal relatore, di schermo e proiettore di adeguate dimensioni;
- riproduzione dell'evento su supporto magnetico, da consegnare ai partecipanti entro 30 giorni dallo svolgimento dell'evento stesso;
- presenza di dimostratori, se richiesti preventivamente dal relatore;
- obbligo di compenso al relatore;
- obbligo di adeguata pubblicazione sul sito del Comitato Regionale FIP, nell'area geografica in cui l'evento si svolge;
- durata dell'evento: minimo 90 minuti;
- inoltro del supporto magnetico al CNA.

L'intero introito dell'evento organizzato a pagamento rimane a disposizione della struttura periferica del CNA che lo ha organizzato, con l'avvertenza che il ricavo, al netto delle spese sostenute, dovrà contribuire al miglioramento della struttura operativa della Commissione Territoriale CNA interessata.

17. CASISTICA PARTICOLARE

Per quei tesserati CNA che da almeno 5 anni consecutivi non abbiano fatto richiesta di tesseramento gare e che, solo ed esclusivamente durante la stagione in corso, richiedono la tessera gare senza aver raggiunto nell'aggiornamento precedente il numero minimo di crediti, la tessera gare verrà concessa solo per l'anno in corso. Tali allenatori per ottenere la tessera gare per l'anno successivo dovranno comunque aver accumulato i crediti previsti nell'anno in corso.

18. RIMBORSO

Sarà cura dei Comitati Regionali provvedere al rimborso delle spese vive sostenute dai relatori (rimborso benzina chilometrico e pedaggio autostrada), come è auspicabile venga riconosciuto da ciascun Comitato un compenso agli stessi di € 70,00 al lordo di eventuali ritenute e a seconda dell'inquadramento fiscale di ciascun percipiente.

DELIBERA N.8/2011

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto in particolare il Regolamento del C.N.A.;
- visto quanto riportato nelle Disposizioni Organizzative Annuali 2011/2012: *"Il tesseramento degli allenatori ha validità per un solo anno sportivo; un allenatore tesserato in "esclusiva" non può sottoscrivere altre richieste di tesseramento, anche in caso di esonero o di risoluzione di rapporto, tanto consensualmente che per inadempienza"*;
- preso atto della richiesta presentata dal Sig. Tison Carlo (tessera C.N.A. 017357) circa la possibilità di allenare, nell'anno sportivo 2011/2012, squadre del settore giovanile della Società Sistema Basket Pordenone (codice FIP 042305) nonostante, nello stesso anno sportivo, verrà tesserato gare come Capo Allenatore "in esclusiva" per il campionato di B femminile che sarà disputato dalla società A.Dil. Basket Femminile Conegliano (codice 008215);
- acquisito il parere favorevole del Consiglio Direttivo del C.N.A.;

DELIBERA

di concedere, in deroga alle vigenti disposizioni, al Sig. Tison Carlo (tessera C.N.A. 017357) la possibilità di allenare, per l'anno sportivo 2011/2012, squadre del settore giovanile della Società Sistema Basket Pordenone (codice FIP 042305).

DELIBERA N.9/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la proposta del Settore Giovanile con la quale chiede di consentire ai Comitati Territoriali, in deroga alle norme federali e nell'ambito della loro autonomia, di autorizzare la partecipazione alle atlete nate nel 1998 e 1999, che già partecipano con la propria Società esclusivamente a Campionati maschili, a disputare anche i Campionati under 13 e 14 femminili con altra Società;

ritenuto opportuno prevedere che le Società che vogliono usufruire di tale possibilità debbano presentare all'attenzione del Comitato Territoriale competente una richiesta di deroga a firma del Legale Rappresentante, il modulo di doppio utilizzo debitamente compilato e sottoscritto e copia della polizza integrativa per la copertura assicurativa delle atlete coinvolte;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare i Comitati Territoriali, nella loro autonomia ed in deroga ai regolamenti federali, di consentire alle atlete nate nel 1998 e 1999, che già partecipano con la propria Società esclusivamente a Campionati maschili, la partecipazione ai Campionati Under 13 e 14 femminili con altra Società che svolge attività femminile.

Al fine di perfezionare il tesseramento, le Società dovranno inviare al Comitato Territoriale di appartenenza la richiesta di deroga a firma del Legale Rappresentante, il modulo di doppio utilizzo debitamente compilato e sottoscritto e copia della polizza integrativa per la copertura assicurativa delle atlete coinvolte.

DELIBERA N.10/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la proposta del Settore Giovanile con la quale chiede in deroga alle norme del Regolamento di Giustizia, anche per l'anno sportivo 2011/12, di non ammettere per alcun motivo i ricorsi ed i reclami disciplinari o contenziosi nei Campionati Under 21 e Giovanili, consentendo la facoltà di impugnare i soli provvedimenti disciplinari con squalifiche superiori a tre giornate per atleti/e e allenatori o inibizioni superiori a 15 giorni per altri tesserati, nonché per violazioni degli articoli 49, 50 e 52 del Regolamento Esecutivo Gare;

ravvisata la necessità di confermare tale deroga anche per l'anno sportivo 2011/12, al fine di rendere più agevole lo svolgimento dei predetti Campionati;

preso atto dei pareri favorevoli del Settore Agonistico e della Commissione Carte Federali;

considerata la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di stabilire che, in deroga alle norme previste dal Regolamento di Giustizia, anche per l'anno sportivo 2011/12, non sono ammessi, per alcun motivo, i ricorsi ed i reclami disciplinari o contenziosi nei Campionati Under 21 e Giovanili.

E' consentita la facoltà di impugnare i soli provvedimenti disciplinari con squalifiche superiori a tre giornate per atleti/e e allenatori o inibizioni superiori a 15 giorni per altri tesserati, nonché per violazioni degli articoli 49, 50 e 52 del Regolamento Esecutivo Gare.

Quanto sopra al fine di rendere più agevole lo svolgimento dei predetti Campionati che impegnano atleti/e per la maggior parte legati/e ad impegni scolastici.

DELIBERA N.11/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

preso atto delle proposte presentate dai Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali per la composizione degli Uffici Tecnici, per il biennio sportivo 2011/2013;

acquisito il parere favorevole del Presidente del Settore Organizzazione Territoriale;

ritenute le proposte formulate dai Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

di nominare i Componenti gli Uffici Tecnici dei Comitati Territoriali per il biennio sportivo 2011/2013, di seguito elencati:

➤ COMITATO REGIONALE ABRUZZO

UFFICIO GARE

Responsabile: Paola Cremonesi

Componenti: Barbara Di Berardino-Roberto Veggetti

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Francesco D'Arielli

Componenti: Massimo Schiazza-Carmine Di Iorio-Francesco Di Luzio

➤ COMITATO REGIONALE BASILICATA

UFFICIO GARE

Responsabile: Angelo Romano

Componenti: Gaetano Larocca-Rocco Zocchi

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Ernesto Giugliani

Componenti: Paolino La marca- Maria Raffaella Losenno

➤ **COMITATO REGIONALE CALABRIA**

UFFICIO GARE

Responsabile: Giuseppe Pitasi

Componenti: Antonino Iero

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Domenico Nucera

Componenti: Carlo Chilà-Pietro Cavò

➤ **COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

UFFICIO GARE

Responsabile: Vincenzo Vastarella

Componenti: Severino Cavallaro – Marta Simeone – Marica Maestrini-Emanuela Ragucci

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Antonio Bozza

Componenti: Gaetano Parisi-Antonio Milone-Giuseppe Barra-Eduardo Tortorelli

➤ **COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA**

UFFICIO GARE

Responsabile: Domenico Castellari

Componenti: Cristian Negro-Corrado Borsari-Milena Ventura

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Guerrato Giovanni

Componenti: Lorenzo Ragazzi-Claudio Mioni-Luca Beraldi-Stefano Gubellini

➤ **COMITATO REGIONALE LAZIO**

UFFICIO GARE

Responsabile: Tiziana Timolati

Componenti: Carlo Barone-Emanuela Martini-Carlo Oddi-Fabio Scascitelli-Tiziana De Angelis

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Tiziana Timolati

Componenti: Roberto Biasini- Paolo Leone- Giuliano Venditti- Federico Ciccodicola-Stefano Maiorana

➤ **COMITATO REGIONALE LIGURIA**

UFFICIO GARE

Responsabile: Angela Tassinari

Componenti: Francesca Alvisi-Federica Repetto-Alessandro Tonghini-Alessandro Giacobbe

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Paola Gatti

Componenti: Arturo Tonghini-Elena Suriosini-Erika Napoli-Chiara Tallone-Roberta Berni

➤ **COMITATO REGIONALE LOMBARDIA**

UFFICIO GARE

Responsabile: Alberto Bellondi

Componenti : Elena Begnis-Raffaella Penazzo

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Pierangelo Crivelli

Componenti: Matteo Boninsegna- Paolo Cresta-Pietro Bettini

➤ **COMITATO REGIONALE MARCHE**

UFFICIO GARE

Responsabile: Nazzareno Giorgetti
Componenti: Silvia Lucarelli- Martina Lucarelli- Monica Giorgetti – Francesca Redolf

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Franco Provenziani
Componenti: Giorgio Elia- Michele Fanesi-Magda Gasperat-Luisa Rigamonti-Linda Bontempi

➤ **COMITATO REGIONALE MOLISE**

UFFICIO GARE

Responsabile: Luca Waidman
Componenti: Laura Russo

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Enrico Sabetta
Componenti: Marco Barbiero

➤ **COMITATO REGIONALE PIEMONTE**

UFFICIO GARE

Responsabile: Roberto Chieppa
Componenti: Franca Giolito- Igino Rossi

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Luca Marcon
Componenti: Marco Nicoletto-Marco Roccati-Francesco Ucci

➤ **COMITATO REGIONALE PUGLIA**

UFFICIO GARE

Responsabile: Cecilia Scannicchio
Componenti: Daniela Nenchia- Stefania Di Muro-Jolanda Nardi-Rita Cinotti

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Licinio Massimo De Agazio
Componenti: Gennaro Di Bari- Francesco Pepe- Nunzio Spano-Nunzio Armandi

➤ **COMITATO REGIONALE SARDEGNA**

UFFICIO GARE

Responsabile: Corrado Caroselli
Componenti: Claudio Zucca-Ugo Serra

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Salvatore Masucci
Componenti: Alberto Pacini-Valeria Pala

➤ **COMITATO REGIONALE SICILIA**

UFFICIO GARE

Responsabile: Enrico Vaccaro
Componenti: Antonino Lo Sasso-Giuseppe Trupiano-Giusi Francesca Inzinzola-Giuseppe Gargagliano

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Simone Barone
Componenti: Pietro Quartararo

➤ **COMITATO REGIONALE TOSCANA**

UFFICIO GARE

Responsabile: Franco Sabatini
Componenti: Antonino Bolignari-Giovanna Brogi-Mirka Caselli

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Frigoli Nicoletta
Componenti: Daniele Turbati- Cristiana Gori-Nedo Fioretti- Michela Cianfrini-Vanessa Baccani

➤ **COMITATO REGIONALE P.A. TRENTO**

UFFICIO GARE

Responsabile: Massimo Komatz
Componenti: Alina Anfora

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Roberto Guarino
Componenti: Michele Frattin

➤ **COMITATO REGIONALE UMBRIA**

UFFICIO GARE

Responsabile: Alfonso Mola
Componenti: Mario Saioni-Alberto Capociuchi-Riccardo Menichelli

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Gianvittorio Giannotti
Componenti: Stefania Tagliolini- Vincenzo Di Deo- Daniele Manassei-Filippo Mazzini

➤ **COMITATO REGIONALE VENETO**

UFFICIO GARE

Responsabile: Giuliano Fiore
Componenti: Adone Agostini - Ercolino Cristofoli- Carlo Gavagnin-Ezio Trevisan

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Bruno Munerin
Componenti: Francesco Barbieri-Francesco Simion- Elivia Chiozzotto- Eugenio Colizzi

➤ **COMITATO PROVINCIALE ASCOLI PICENO**

UFFICIO GARE

Responsabile: Gianfranco Marzetti
Componenti: Chiara Marzan

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Marco Pierantozzi
Componenti: Stefano Bottoni

➤ **COMITATO PROVINCIALE BERGAMO**

UFFICIO GARE

Responsabile: Antonio De Robertis
Componenti: Roberto Baiguera-Maria Pezzotta

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Beniamino Cortesi
Componenti: Valerio Formenti-Giuseppina Rota

➤ **COMITATO PROVINCIALE BRESCIA**

UFFICIO GARE

Responsabile: Guido Colombo
Componenti: Nicola Montanari- Cremonini Andrea

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Paolo Balzano
Componenti: Maccarana Stefano-Pedercini Emanuele-Michele Cassago

➤ **COMITATO PROVINCIALE BRINDISI**

UFFICIO GARE

Responsabile: Roberto Barigozzi
Componenti: Daniela De Carlo

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Denny Lillo
Componenti: Ennio Sciurti-Cosimo Malerba

➤ **COMITATO PROVINCIALE CASERTA**

UFFICIO GARE

Responsabile: Giancarlo Proto
Componenti: Francesco Spacciante-Teresa Melone

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Gianfranco Natale
Componenti: Nando Bulzoni- Luigi Marino

➤ **COMITATO PROVINCIALE CATANIA**

UFFICIO GARE

Responsabile: Franco La Cagnina
Componenti: La Cagnina Daniela-Carmela Capace

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Andrea Federico Castorina
Componenti: Filippo Patane-Lucia Barbagallo

➤ **COMITATO PROVINCIALE COMO**

UFFICIO GARE

Responsabile: Franco Borghi
Componenti: Francesca Bulgari-Stefania Saraga-Annamaria Bosisio

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Pierluigi Ballabio
Componenti: Roberta Pollaci-Jacopo Spinelli- Diego Antonio Colombo

➤ **COMITATO PROVINCIALE COSENZA**

UFFICIO GARE

Responsabile: Antonio Schiumerini
Componenti: Giuseppina Abate-Romeo Eliana

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Bruno Macri
Componenti: Thomas Riitano-Biagio Prisco

➤ **COMITATO PROVINCIALE CREMONA**

UFFICIO GARE

Responsabile: Zambelli Claudio
Componenti: Arcangelo Soldi- Roberto Coppetti- Mauro Facchetti

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Carlo Belloni
Componenti: Elena Begnis- Andrea Cantoni

➤ **COMITATO PROVINCIALE FOGGIA**

UFFICIO GARE

Responsabile: Margherita Randinelli
Componenti: Giuseppina Randinelli-Concetta Raspatelli

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Giuseppina Randinelli
Componenti: Ivana Gaeta-Di Pietro Marco

➤ **COMITATO PROVINCIALE FORLI'**

UFFICIO GARE

Responsabile: Benedetta Casadei
Componenti: Elena Zurolo- Pierfederico Flamigni- Manuela Gaspari-Massimiliano Dapporto

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Stefano Rambelli
Componenti: Alberto Capriati- Andrea Baldrati-Andrea Borrelli-Loris Gigli

➤ **COMITATO PROVINCIALE LATINA**

UFFICIO GARE

Responsabile: Giorgi Costantino
Componenti: Daniela Bellamio-Tiziana Venditto

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Andrea Rocco
Componenti: Loretta Ceccano-Carlo Parisella

➤ **COMITATO PROVINCIALE LECCO**

UFFICIO GARE

Responsabile: Massimo Riva
Componenti: Roberto Barlassina

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Tommaso Avagliano
Componenti: Janko Mauri

➤ **COMITATO PROVINCIALE LIVORNO**

UFFICIO GARE

Responsabile: Massimo Magistro
Componenti: Martina Graziani- Carla Malasoma

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Nicoletta Frigoli
Componenti: Daniele Turbati-Michela Cianfrini-Leonardo Solfanelli-Alessio Lauretani-
Alessandro Costa

➤ **COMITATO PROVINCIALE MACERATA**

UFFICIO GARE

Responsabile: Lavinia Capriati
Componenti: Claudio Rabuini

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Riccardo Pinciaroli
Componenti: Danilo Fuselli

➤ **COMITATO PROVINCIALE MESSINA**

UFFICIO GARE

Responsabile: Luigi Pantano
Componenti: Nunzio Mondello-Franco La Torre-Giuseppe Caudo

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Salvatore Di Mauro
Componenti: Concetta Dominaci-Angelo Mucella

➤ **COMITATO PROVINCIALE NOVARA**

UFFICIO GARE

Responsabile: Marzia Rinunzio
Componenti: Pier Luigi Rinunzio- Angelo Fasolo

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Alfio Pollo
Componenti: Matteo La Frazia

➤ **COMITATO PROVINCIALE PADOVA**

UFFICIO GARE

Responsabile: Filippo Luigi Fasolato
Componenti: Luca Nicolato-Roberto Nardi

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Andrea Chiodi
Componenti: Filippo D'Avanzo-Mirko Nalesso-Sabrina Zappolla

➤ **COMITATO PROVINCIALE PAVIA**

UFFICIO GARE

Responsabile: Gianmaria Preda
Componenti: Federica Preda

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Roberto Rusconi
Componenti: Gino Patella- Cristina Valente-Massimo Camola

➤ **COMITATO PROVINCIALE PESARO**

UFFICIO GARE

Responsabile: Marisa Mastrogiacomì
Componenti: Francesco Pazzaglia- Luca Pazzaglia- Daniele De Grandis

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Alberto Iacomucci
Componenti: Marco Pazzaglìni-Silvia Coralloni-Di Biagi Stefano

➤ **COMITATO PROVINCIALE PORDENONE**

UFFICIO GARE

Responsabile: Vittorino Pituello
Componenti: Danilo Mauro- Fabio Pulcini

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Renzo Varuzza
Componenti: Roberto Ros - Francesco Trevisan

➤ **COMITATO PROVINCIALE REGGIO EMILIA**

UFFICIO GARE

Responsabile: Giuseppina Melegari
Componenti: Alessandro Bonincontro-Alberto Corbelli-Andrea Cantarelli-Bernardo Duranti

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Massimiliano Mora
Componenti: Gabriele Camurri-Davide Romiti-Raffaella Carrino-Roberto Bertolini

➤ **COMITATO PROVINCIALE TARANTO**

UFFICIO GARE

Responsabile: Raffaele Aurora
Componenti: Christian Mottola

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Luciano Portaluri
Componenti: Maria Giuliana Maggi

➤ **COMITATO PROVINCIALE TRAPANI**

UFFICIO GARE

Responsabile: Giacomo Salvo
Componenti: Luisa Francesca Maria Frazzita-Giacomo Tranchida-Antonella Camera

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Giuseppe Russo
Componenti: Monica Arceri-Gaspere Incorvaia

➤ **COMITATO PROVINCIALE TREVISO**

UFFICIO GARE

Responsabile: Federico Salvego
Componenti: Armando Mazzobel-Alex Bovo-Marcello Mussato

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Alberto Bernhart
Componenti: Andrea Zangrando-Giulio Marconato-Francesca Tadiotto

➤ **COMITATO PROVINCIALE UDINE**

UFFICIO GARE

Responsabile: Roberto Battistella
Componenti: Andrea Bardini- Maria Pilosio- Alberto Ricobello

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Simona Puppis
Componenti: Mario Tozzi- Eleonora Zoratto

➤ **COMITATO PROVINCIALE VARESE**

UFFICIO GARE

Responsabile: Carlo Lozza
Componenti: Maurizio Insalaco-Maurizio Vanoni

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Italice Binda
Componenti: Viviano Molinari

➤ **COMITATO PROVINCIALE VICENZA**

UFFICIO GARE

Responsabile: Nicola Sabino
Componenti: Francesca Tealdo-Giordano Felloni

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Angelo Salerno
Componenti: Luca Bonfante

➤ **COMITATO PROVINCIALE VERONA**

UFFICIO GARE

Responsabile: Enrico Beghini
Componenti: Paolo Corsini-Manuela Dall'ora

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Alessandro Vantini

DELIBERA N.12/2011

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- preso atto delle proposte presentate dai Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali per la composizione degli Uffici Tecnici, per il biennio Sportivo 2011/2013;
- acquisito il parere favorevole del Presidente del Settore Organizzazione Territoriale;
- ritenute le proposte formulate dai Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

di nominare i Componenti gli Uffici Tecnici dei Comitati Territoriali per il biennio sportivo 2011/2013, di seguito elencati:

➤ **COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA**

UFFICIO GARE

Responsabile: Antonio Cozzolino
Componenti: Paolo Biasatto

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Paolo Sissot
Componenti: Giulio Saole-Mattia Vatta

➤ **COMITATO PROVINCIALE SASSARI**

UFFICIO GARE

Responsabile: Felice Langiu
Componenti: Fulvia Macciotta

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Marco Mameli
Componenti: Luca Masia

DELIBERA N.13/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.247, del 4 aprile 2009, con la quale sono state completate le composizioni dei Consigli Direttivi di Settore fino al termine dell'anno sportivo 2010/2011;

ravvisata la necessità di definire la composizione dei Consigli Direttivi di Settore fino al termine del quadriennio olimpico 2009/2012;

acquisite le proposte da parte dei Presidenti dei Consigli Direttivi di Settore e dalle componenti con rappresentanza nei Direttivi;

acquisita per le vie brevi la disponibilità dei nominativi proposti;

D E L I B E R A

di nominare i seguenti componenti dei Consigli Direttivi di Settore fino al termine del quadriennio olimpico 2009/2012:

Coordinatore Tecnico Attività Maschile	Antonio Bocchino
Tecnico Federale	Maurizio Cremonini

SETTORE GIOVANILE – ATTIVITA' FEMMINILE

Vicepresidente	Angela Albini
Responsabile del SSNF	Sandra Palombarini
Coordinatore Tecnico Attività Femminile	Renato Nani
Tecnico Federale	Maurizio Cremonini

SETTORE SCUOLA

Vicepresidente	Fabrizio Pellegrini
Componenti	Lucio Bortolussi
	Alessandro Galeri
	Maria Caire
	Marco Tamantini
	Antonino De Giorgio

	Marco Corba
Tecnico Federale	Maurizio Cremonini

SETTORE MINIBASKET

Vicepresidente	Luigi Zampella
Responsabili Regionali Minibasket	Francesco Gremantieri
	Marzia Germani
	Caterina Romeo
	Andrea De Franceschi
Coordinatore Responsabili Regionali Minibasket	Piero Venturini
Responsabile Provinciale Minibasket	Franco Cumbat
Presidente Provinciale	Giuseppe Fusco
Staff Eventi	Vincenzo Suffredini
	Osvaldo Gagliardini
Tecnico Federale	Maurizio Cremonini

DELIBERA N.14/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.111, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2011, con la quale la FIP si è costituita innanzi al TAR ed ha affidato allo Studio Valori, nelle persone degli Avv.ti Guido Valori e Paola M.A. Vaccaro, l'incarico di assistenza, rappresentanza e difesa della Federazione nel giudizio promosso dalla società Easy Nite srl;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.111, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2011.

DELIBERA N.15/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste le proprie delibere n.425 del 29 e 30 aprile 2011 e n.452 dell'11 giugno 2011 relative allo stato di morosità della società Ginn. Monzese Forti e Liberi (cod. FIP 000234) in relazione al lodo Tosetti Manuel/Ginn. Monzese Forti e Liberi;

accertato che la società Ginn. Monzese Forti e Liberi non ha provveduto ad adempiere entro il termine della stagione sportiva 2010/2011;

visto l'ulteriore provvedimento della CVA di richiesta di applicazione dell'art.125 R.O. nei confronti della medesima società per il mancato adempimento di quanto disposto nei procedimenti d'ingiunzione Bertari Alfredo/Ginn. Monzese Forti e Liberi e Malerba Stefano/Ginn. Monzese Forti e Liberi;

considerato che la revoca dell'affiliazione assorbe gli effetti della dichiarazione di stato di morosità;

viste le disposizioni previste dall'art.125 R.O. relativamente alla revoca dell'affiliazione in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

constatate le ulteriori morosità derivanti dai procedimenti d'ingiunzione Bertari Alfredo/Ginn. Monzese Forti e Liberi e Malerba Stefano/Ginn. Monzese Forti e Liberi, di revocare l'affiliazione della società Ginn. Monzese Forti e Liberi (cod. FIP 021222) con esclusione dai Campionati e Tornei Federali a partire dalla stagione 2011/2012 a seguito del mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione al lodo Tosetti Manuel/Ginn. Monzese Forti e Liberi.

DELIBERA N.16/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste le proprie delibere n.426 del 29 e 30 aprile 2011 e n.453 dell'11 giugno 2011 relative allo stato di morosità della società Ginn.Monzese Forti e Liberi (cod. FIP 000234) in relazione al lodo Guerrato Massimo/Ginn.Monzese Forti e Liberi;

accertato che la società Ginn.Monzese Forti e Liberi non ha provveduto ad adempiere entro il termine dell'anno sportivo 2010/2011;

visto l'ulteriore provvedimento della CVA di richiesta di applicazione dell'art.125 R.O. nei confronti della medesima società per il mancato adempimento di quanto disposto nei procedimenti d'ingiunzione Bertari Alfredo/Ginn. Monzese Forti e Liberi e Malerba Stefano/Ginn.Monzese Forti e Liberi;

considerato che la revoca dell'affiliazione assorbe gli effetti della dichiarazione di stato di morosità;

viste le disposizioni previste dall'art.125 R.O. relativamente alla revoca dell'affiliazione in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

constatate le ulteriori morosità derivanti dai procedimenti d'ingiunzione Bertari Alfredo/Ginn. Monzese Forti e Liberi e Malerba Stefano/Ginn.Monzese Forti e Liberi, di revocare l'affiliazione della società Ginn. Monzese Forti e Liberi (cod. FIP 000234) con esclusione dai Campionati e Tornei Federali a partire dall'anno sportivo 2011/2012 a seguito del mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione al lodo Guerrato Massimo/Ginn.Monzese Forti e Liberi.

DELIBERA N.17/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.225 del 19 e 20 novembre 2010, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Fortitudo Bologna SSDARL (cod. FIP 000103) per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione al lodo CUS Messina/Fortitudo Bologna SSDARL;

vista altresì la propria delibera n.295 del 21 e 22 gennaio 2011, con la quale sono stati trasmessi gli atti al Giudice Sportivo per i provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

preso atto che la società ha adempiuto ai propri obblighi entro il termine dell'anno sportivo 2010/2011;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società Fortitudo Bologna SSDARL (cod. FIP 000103) per aver adempiuto entro il termine dell'anno sportivo 2010/2011 alle obbligazioni dovute in relazione al lodo CUS Messina/Fortitudo Bologna. Detto provvedimento non modifica i provvedimenti sanzionatori già assunti dal Giudice Sportivo di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia.

DELIBERA N.18/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.226 del 19 e 20 novembre 2010, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Fortitudo Bologna SSDARL (cod. FIP 000103) per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione al lodo Montebelluna Basket A. Dil./Fortitudo Bologna SSDARL;

vista altresì la propria delibera n.296 del 21 e 22 gennaio 2011, con la quale sono stati trasmessi gli atti al Giudice Sportivo per i provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

preso atto che la società ha adempiuto ai propri obblighi entro il termine dell'anno sportivo 2010/2011;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società Fortitudo Bologna SSDARL (cod. FIP 000103) per aver adempiuto entro il termine dell'anno sportivo 2010/2011 alle obbligazioni dovute in relazione al lodo Montebelluna Basket A.Dil./Fortitudo Bologna. Detto provvedimento non modifica i

provvedimenti sanzionatori già assunti dal Giudice Sportivo di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia.

DELIBERA N.19/2011

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.297 del 21 e 22 gennaio 2011, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Fortitudo Bologna SSDARL (cod. FIP 000103) per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione al lodo Breviglieri Roberto/Fortitudo Bologna SSDARL;
- vista altresì la propria delibera n.371 del 12 marzo 2011, con la quale sono stati trasmessi gli atti al Giudice Sportivo per i provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma2) del Regolamento di Giustizia;
- preso atto che la società ha adempiuto ai propri obblighi entro il termine dell'anno sportivo 2010/2011;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società Fortitudo Bologna SSDARL (cod. FIP 000103) per aver adempiuto entro il termine dell'anno sportivo 2010/2011 alle obbligazioni dovute in relazione al lodo Breviglieri Roberto/Fortitudo Bologna. Detto provvedimento non modifica i provvedimenti sanzionatori già assunti dal Giudice Sportivo di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia.

DELIBERA N.20/2011

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.298 del 21 e 22 gennaio 2011, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Fortitudo Bologna SSDARL (cod. FIP 000103) per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione al lodo D'Atri Davide/Fortitudo Bologna SSDARL;
- vista altresì la propria delibera n.372 del 12 marzo 2011, con la quale sono stati trasmessi gli atti al Giudice Sportivo per i provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma2) del Regolamento di Giustizia;
- preso atto che la società ha adempiuto ai propri obblighi entro il termine dell'anno sportivo 2010/2011;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società Fortitudo Bologna SSDARL (cod. FIP 000103) per aver adempiuto entro il termine dell'anno sportivo 2010/2011 alle obbligazioni dovute in relazione al lodo D'Atri Davide/Fortitudo Bologna. Detto provvedimento non modifica i provvedimenti sanzionatori già assunti dal Giudice Sportivo di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia.

DELIBERA N.21/2011

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.299 del 21 e 22 gennaio 2011, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Fortitudo Bologna SSDARL (cod. FIP 000103) per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione al lodo Pampani Antonio/Fortitudo Bologna SSDARL;
- vista altresì la propria delibera n.373 del 12 marzo 2011 con la quale, sono stati trasmessi gli atti al Giudice Sportivo per i provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma2) del Regolamento di Giustizia;
- preso atto che la società ha adempiuto ai propri obblighi entro il termine dell'anno sportivo 2010/2011;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società Fortitudo Bologna SSDARL (cod. FIP 000103) per aver adempiuto entro il termine dell'anno sportivo 2010/2011 alle obbligazioni dovute in relazione al lodo Pampani Antonio/Fortitudo Bologna. Detto provvedimento non modifica i provvedimenti sanzionatori già assunti dal Giudice Sportivo di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia.

DELIBERA N.22/2011

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.454 assunta nella riunione dell'11 giugno 2011, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Pall. Lago Maggiore (cod. FIP 002094) per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione al lodo Centanni Simone/Pall. Lago Maggiore;
- preso atto che la società ha adempiuto ai propri obblighi nel termine assegnato;

D E L I B E R A

di revocare lo stato di morosità della società Pall. Lago Maggiore (cod. FIP 002094) per aver adempiuto alle obbligazioni dovute in relazione al lodo Centanni Simone/Pall. Lago Maggiore.

DELIBERA N.23/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.455 assunta nella riunione dell'11 giugno 2011, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Pall. Lago Maggiore (cod. FIP 002094) per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione al lodo Luca Conte/ Pall. Lago Maggiore;

preso atto che la società ha adempiuto ai propri obblighi nel termine assegnato;

D E L I B E R A

di revocare lo stato di morosità della società Pall. Lago Maggiore (cod. FIP 002094) per aver adempiuto alle obbligazioni dovute in relazione al lodo Luca Conte/Pall. Lago Maggiore.

DELIBERA N.24/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.456 assunta nella riunione dell'11 giugno 2011, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Pall. Lago Maggiore (cod. FIP 002094) per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione al lodo Ihedioha Francesco/Pall. Lago Maggiore;

preso atto che la società ha adempiuto ai propri obblighi nel termine assegnato;

D E L I B E R A

di revocare lo stato di morosità della società Pall. Lago Maggiore (cod. FIP 002094) per aver adempiuto alle obbligazioni dovute in relazione al lodo Ihedioha Francesco/Pall. Lago Maggiore.

DELIBERA N.25/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.457 assunta nella riunione dell'11 giugno 2011, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Basket Trapani (cod. FIP 010752)

per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione al lodo Virtus Pall. Bologna/Basket Trapani;

preso atto che la società ha adempiuto ai propri obblighi nel termine assegnato;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società Basket Trapani (cod. FIP 010752) per aver adempiuto alle obbligazioni dovute in relazione al lodo Virtus Pall. Bologna/Basket Trapani.

DELIBERA N.26/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.458 assunta nella riunione dell'11 giugno 2011, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società ASD Pall. Benevento (cod. FIP 051496) per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione al lodo Grande Francesco/ASD Pall. Benevento;

preso atto che la società ha adempiuto ai propri obblighi nel termine assegnato;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società ASD Pall. Benevento (cod. FIP 051496) per aver adempiuto alle obbligazioni dovute in relazione al lodo Grande Francesco/ASD Pall. Benevento.

DELIBERA N.27/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.459 assunta nella riunione dell'11 giugno 2011, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Centro Pallacanestro Rende (cod. FIP 007771) per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione al lodo Martina Cioni/Centro Pallacanestro Rende;

preso atto che la società ha adempiuto ai propri obblighi nel termine assegnato;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società Centro Pallacanestro Rende (cod. FIP 007771) per aver adempiuto alle obbligazioni dovute in relazione al lodo Martina Cioni/Centro Pallacanestro Rende.

DELIBERA N.28/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società G.S.Basket Massafra (cod. FIP 010035) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel procedimento di ingiunzione Lapenna Vincenzo Jacopo/G.S.Basket Massafra;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società G.S. Basket Massafra (cod. FIP 010035) fissando il termine del 18.08.2011 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Lapenna Vincenzo Jacopo/G.S. Basket Massafra.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.29/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società G.S. Basket Massafra (cod. FIP 010035) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel procedimento di ingiunzione Bergamaschi Luigi/G.S. Basket Massafra;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società G.S. Basket Massafra (cod. FIP 010035) fissando il termine del 18.08.2011 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Bergamaschi Luigi/G.S. Basket Massafra.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.30/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società G.S. Basket Massafra (cod. FIP 010035) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel procedimento di ingiunzione Cigliani Andrea/G.S. Basket Massafra;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società G.S. Basket Massafra (cod. FIP 010035) fissando il termine del 18.08.2011 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Cigliani Andrea/G.S. Basket Massafra.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegnerà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.31/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società G.S. Basket Massafra (cod. FIP 010035) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel procedimento di ingiunzione Bernardi Paolo Massimo/G.S. Basket Massafra;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società G.S. Basket Massafra (cod. FIP 010035) fissando il termine del 18.08.2011 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Bernardi Paolo Massimo/G.S. Basket Massafra.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegnerà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.32/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società G.S. Basket Massafra (cod. FIP 010035) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel procedimento di ingiunzione Cavallo Eligio/G.S. Basket Massafra;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società G.S. Basket Massafra (cod. FIP 010035) fissando il termine del 18.08.2011 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Cavallo Eligio/G.S. Basket Massafra.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegnerà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.33/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società G.S. Basket Massafra (cod. FIP 010035) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel procedimento di ingiunzione Scarponi Ivan/G.S. Basket Massafra;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società G.S. Basket Massafra (cod. FIP 010035) fissando il termine del 18.08.2011 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Scarponi Ivan/G.S. Basket Massafra.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.34/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società G.S. Basket Massafra (cod. FIP 010035) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel procedimento di ingiunzione Rossetti Tommaso/G.S. Basket Massafra;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società G.S. Basket Massafra (cod. FIP 010035) fissando il termine del 18.08.2011 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Rossetti Tommaso/G.S. Basket Massafra.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.35/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società G.S. Basket Massafra (cod. FIP 010035) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel procedimento di ingiunzione Basanisi Nicola/G.S. Basket Massafra;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società G.S. Basket Massafra (cod. FIP 010035) fissando il termine del 18.08.2011 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Basanisi Nicola/G.S. Basket Massafra.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.36/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società G.S. Basket Massafra (cod. FIP 010035) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel procedimento di ingiunzione Padova Andrea/G.S. Basket Massafra;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società G.S. Basket Massafra (cod. FIP 010035) fissando il termine del 18.08.2011 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Padova Andrea/G.S. Basket Massafra.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.37/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società G.S. Basket Massafra (cod. FIP 010035) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel procedimento di ingiunzione Leonardon Simone/G.S. Basket Massafra;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società G.S. Basket Massafra (cod. FIP 010035) fissando il termine del 18.08.2011 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Leonardon Simone/G.S. Basket Massafra.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.38/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società G.S. Basket Massafra (cod. FIP 010035) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel procedimento di ingiunzione Pelliccione Paolo/G.S.Basket Massafra;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società G.S. Basket Massafra (cod. FIP 010035) fissando il termine del 18.08.2011 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Pelliccione Paolo/G.S. Basket Massafra.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.39/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società G.S. Basket Massafra (cod. FIP 010035) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel procedimento arbitrale tra Lega Nazionale Pall./G.S. Basket Massafra;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società G.S. Basket Massafra (cod. FIP 010035) fissando il termine del 18.08.2011 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Lega Nazionale Pall./G.S. Basket Massafra.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.40/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società Pall. Lago Maggiore (cod. FIP 002094) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel procedimento di ingiunzione Tritto Antonio Pietro/Pall.Lago Maggiore;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società Pall. Lago Maggiore (cod. FIP 002094) fissando il termine del 18.08.2011 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Tritto Antonio Pietro/Pall.Lago Maggiore.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.41/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società Pall. Lago Maggiore (cod. FIP 002094) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel procedimento di ingiunzione Rotondo Emanuele/Pall.Lago Maggiore;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società Pall. Lago Maggiore (cod. FIP 002094) fissando il termine del 18.08.2011 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Rotondo Emanuele/Pall.Lago Maggiore.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.42/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società Pall. Lago Maggiore (cod. FIP 002094) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel procedimento arbitrale Becerra Fernando/Pall.Lago Maggiore;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società Pall. Lago Maggiore (cod. FIP 002094) fissando il termine del 18.08.2011 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Becerra Fernando/Pall.Lago Maggiore.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.43/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società Centro Pall.Rende (cod. FIP 007771) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel procedimento di ingiunzione Lauria Sara/Centro Pall. Rende;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società Centro Pall. Rende (cod. FIP 007771) fissando il termine del 18.08.2011 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Lauria Sara/Centro Pall. Rende.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.44/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società ASD Pall. Monza (cod. FIP 051485) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel procedimento di ingiunzione Giuliani Paolo/ASD Pall. Monza;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD Pall. Monza (cod. FIP 051485) fissando il termine del 18.08.2011 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Giuliani Paolo/ASD Pall. Monza.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.45/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società G.S. Riva Basket (cod. FIP 000394) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel procedimento di ingiunzione Borgna Stefano/G.S. Riva Basket;

D E L I B E R A

di dichiarare lo stato di morosità della società G.S. Riva Basket (cod. FIP 000394) fissando il termine del 18.08.2011 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Borgna Stefano/G.S. Riva Basket.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.46/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società Cestistica Bernalda (cod. FIP 000633) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel procedimento arbitrale Verdecchia Luca/Cestistica Bernalda;

D E L I B E R A

di dichiarare lo stato di morosità della società Cestistica Bernalda (cod. FIP 000633) fissando il termine del 18.08.2011 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Verdecchia Luca/Cestistica Bernalda.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.47/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società Cestistica Bernalda (cod. FIP 000633) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel procedimento arbitrale Dolic David/Cestistica Bernalda;

D E L I B E R A

di dichiarare lo stato di morosità della società Cestistica Bernalda (cod. FIP 000633) fissando il termine del 18.08.2011 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Dolic David/Cestistica Bernalda.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.48/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società Cestistica Bernalda (cod. FIP 000633) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel procedimento arbitrale Basili Francesco/Cestistica Bernalda;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società Cestistica Bernalda (cod. FIP 000633) fissando il termine del 18.08.2011 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Basili Francesco/Cestistica Bernalda.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.49/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società ASD Team Basket Viola Reggio Calabria (cod. FIP 007815) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel procedimento arbitrale D'Iapico Giuseppe/ASD Team Basket Viola Reggio Calabria;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD Team Basket Viola Reggio Calabria (cod. FIP 007815) fissando il termine del 18.08.2011 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia D'Iapico Giuseppe/ASD Team Basket Viola Reggio Calabria.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.50/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società ASD Team Basket Viola Reggio Calabria (cod. FIP 007815) in relazione al mancato

adempimento di quanto disposto nel procedimento arbitrale Dalla Vecchia Luca/ASD Team Basket Viola Reggio Calabria;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD Team Basket Viola Reggio Calabria (cod. FIP 007815) fissando il termine del 18.08.2011 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Dalla Vecchia Luca/ASD Team Basket Viola Reggio Calabria.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.51/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società Virtus Termoli (cod. FIP 037685) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel procedimento arbitrale Michele Amico/Virtus Termoli;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società Virtus Termoli (cod. FIP 037685) fissando il termine del 18.08.2011 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Michele Amico/Virtus Termoli.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.52/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società G.S. Robur Osimo (cod. FIP 000238) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel procedimento arbitrale Andrea Gennari/G.S. Robur Osimo;

DELIBERA

dichiarare lo stato di morosità della società G.S. Robur Osimo (cod. FIP 000238) fissando il termine del 18.08.2011 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Andrea Gennari/G.S. Robur Osimo.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegnerà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.53/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società ASD Red Basket Rossiglione (cod. FIP 034966) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel procedimento arbitrale Campanella Davide/ASD Red Basket Rossiglione;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD Red Basket Rossiglione (cod. FIP 034966) fissando il termine del 18.08.2011 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Campanella Davide/ASD Red Basket Rossiglione.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegnerà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.54/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società ASD Red Basket Rossiglione (cod. FIP 034966) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel procedimento arbitrale Prandi Carlo/ASD Red Basket Rossiglione;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD Red Basket Rossiglione (cod. FIP 034966) fissando il termine del 18.08.2011 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Prandi Carlo/ASD Red Basket Rossiglione.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegnerà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.55/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista l'istanza presentata dal Sig. Antonio Vassallo, volta ad ottenere l'autorizzazione ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti del tesserato sig. Renato Giovanrosa, per i fatti contenuti in un esposto presentato dal sig. Renato Giovanrosa;

viste le motivazioni addotte nell'istanza e la documentazione allegata;

DELIBERA

di autorizzare il tesserato Sig. Antonio Vassallo ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti del tesserato Renato Giovanrosa per i fatti esposti in premessa.

DELIBERA N.56/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la nota trasmessa dalla Procura Federale e ad essa indirizzata a firma del tesserato Sig. Davide Compagni, nella quale il predetto reiterava la richiesta di adire la M.O. nei confronti della società Basket Ravenna;

considerato che non paiono emergere i presupposti per adire la M.O. per i fatti ivi indicati;

visto il provvedimento del Procuratore Federale del 15 maggio 2011 di archiviazione della indagine attivata sui fatti oggetto della istanza, a seguito di trasmissione degli atti da parte della Segreteria Generale;

DELIBERA

di respingere, allo stato, la richiesta avanzata dal tesserato Davide Compagni con la nota del 5 luglio 2011 indirizzata alla Procura Federale.

DELIBERA N.57/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista l'istanza presentata dal Sig. Paolo Bolognesi tesserato quale arbitro, volta ad ottenere l'autorizzazione ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti del Sig. Filippo Giacometti, tesserato quale giocatore per i fatti occorsi in data 8.06.11 in occasione dell'incontro del Campionato di promozione maschile fra US Alvisiana e Società Litorale Nord;

viste le motivazioni addotte nell'istanza e la documentazione allegata;

DELIBERA

di autorizzare il Sig. Paolo Bolognesi ad adire la M.O. nei confronti del sig. Filippo Giacometti per i fatti occorsi in data 8.06.11 in occasione dell'incontro del Campionato di promozione maschile fra US Alvisiana e Società Litorale Nord.

DELIBERA N.58/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista l'istanza presentata dai tesserati Cappa Tommaso, Sacco Claudio, Kapedani Ermal, Varrone Davide, Bernardi Luca, Bertolini Luca, Ganguzza Daniele, Paleari Andrea, Sottana Luca, Bedini Angelo, Ghizzinardi Marcello, Spedaliere Danilo, Berardi Marco, volta ad ottenere l'autorizzazione ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti della società ASD Riviera Vado Basket cod. FIP 000607) assumendo che la società sarebbe stata messa in liquidazione;

rilevato che non avendo allo stato la società provveduto alla riaffiliazione pur potendola effettuare sino al 28.02.2012, può essere accordata l'autorizzazione anche in deroga alla clausola compromissoria;

considerato che l'autorizzazione può essere rilasciata per richieste nei confronti della società e di tutti i soggetti responsabili per le obbligazioni assunte solo se tesserati;

DELIBERA

di autorizzare i tesserati Cappa Tommaso, Sacco Claudio, Kapedani Ermal, Varrone Davide, Bernardi Luca, Bertolini Luca, Ganguzza Daniele, Paleari Andrea, Sottana Luca, Bedini Angelo, Ghizzinardi Marcello, Spedaliere Danilo, Berardi Marco, il Sig. Filippo Giacometti ad adire la M.O. nei confronti della società ASD Riviera Vado Basket (cod. FIP 000607) e di tutti i soggetti responsabili per le obbligazioni assunte solo se tesserati.

DELIBERA N.59/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista l'istanza presentata dalla società ASD Basket Battipaglia (cod. FIP 052148) Vassallo, volta ad ottenere l'autorizzazione ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti del tesserato Sig. Antonio Cirillo per la ripetizione delle somme versate ai tesserati Lettieri e Mangiapia;

esaminate le motivazioni addotte nell'istanza e la documentazione allegata;

DELIBERA

di autorizzare la società ASD Basket Battipaglia (cod. FIP 052148) ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti del tesserato Sig. Antonio Cirillo per la ripetizione delle somme versate ai tesserati Lettieri e Mangiapia.

DELIBERA N.60/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.383, assunta nella riunione del 12 marzo 2011, con la quale è stata fissata la normativa ai fini dell'ammissione delle Società partecipanti ai Campionati professionistici;

preso atto della comunicazione della Lega Società di Pallacanestro Serie A, pervenuta in data 12 luglio 2011, inerente l'elenco delle Società che hanno rispettato le condizioni previste dallo Statuto ed i Regolamenti circa la permanenza e l'ammissione nella Lega stessa per l'anno sportivo 2011/2012, che di seguito si riportano: Mens Sana Basket Siena S.p.A.; Pallacanestro Olimpia Milano S.S.r.l.; Basket Juvecaserta S.r.l.; Pallacanestro Cantù S.p.A.; Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A.; S.S. Sutor Montegranaro S.r.l.; Pallacanestro Virtus Roma S.S.r.l. Unipersonale; Pallacanestro Treviso S.p.A.; S.S. Felice Scandone Avellino S.p.A.; US Victoria Libertas Pallacanestro S.S.r.l.; Teramo Basket S.r.l.; Pallacanestro Varese S.p.A.; U.S. Gruppo Triboldi Basket S.r.l.; Pallacanestro Biella S.p.A.; A.S. Junior Libertas Pallacanestro S.p.a.; Dinamo Sassari S.r.l.;

preso atto della comunicazione della Legadue, pervenuta in data 12 luglio 2011, inerente l'elenco delle Società che hanno rispettato gli adempimenti previsti da Legadue per la partecipazione al Campionato anno sportivo 2011/2012 e precisamente: New Basket Brindisi S.p.a.; Basket Club Ferrara S.r.l.; Basket Veroli S.r.l.; Pallacanestro Reggiana S.r.l.; Pistoia Basket 2000 S.r.l.; Scafati Basket S.r.l.; Andrea Costa Imola Basket S.r.l.; S.S.P. Reyer Venezia Mestre S.r.l.; Igea Barcellona S.S.D.R.L.; Aurora Basket Jesi S.r.l.; Basket Brescia Leonessa S.r.l.; Fulgor Libertas Forlì S.r.l.;

preso atto delle comunicazioni delle Società U.C.C. Casalpusterlengo, Pallalcesto Amatori Udine e Basket Rimini Crabs con le quali rinunciano alla partecipazione al Campionato di Legadue anno sportivo 2011/2012;

considerato il verbale della riunione della Com.Te.C., trasmesso in data 15 luglio 2011, nel quale la Commissione esprime parere negativo per l'ammissione al campionato di Legadue anno sportivo 2011/2012 della Società Basket Trapani;

DELIBERA

- di ammettere al Campionato di Serie A, anno sportivo 2011/2012, le seguenti Società:
Mens Sana Basket Siena S.p.A.
Pallacanestro Olimpia Milano S.S.r.l.
Basket Juvecaserta S.r.l.

Pallacanestro Cantù S.p.A.
Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A.
S.S. Sutor Montegranaro S.r.l.
Pallacanestro Virtus Roma S.S.r.l. Unipersonale
Pallacanestro Treviso S.p.A.
S.S. Felice Scandone Avellino S.p.A.
US Victoria Libertas Pallacanestro S.S.r.l.
Teramo Basket S.r.l.
Pallacanestro Varese S.p.A.
U.S. Gruppo Triboldi Basket S.r.l.
Pallacanestro Biella S.p.A.
A.S. Junior Libertas Pallacanestro S.p.a.
Dinamo Sassari S.r.l.

- di ammettere al Campionato di Legadue, anno sportivo 2011/2012, le seguenti Società:

Basket Club Ferrara S.r.l.
Basket Veroli S.r.l.
Pallacanestro Reggiana S.r.l.
Pistoia Basket 2000 S.r.l.
Scafati Basket S.r.l.
Andrea Costa Imola Basket S.r.l.
SSP Reyer Venezia Mestre S.r.l.
IGEA Barcellona SSDRL
New Basket Brindisi S.p.a.
Aurora Basket Jesi S.r.l.
Fulgor Libertas Forlì S.r.l.
Basket Brescia Leonessa S.r.l.

- di non ammettere al Campionato di Legadue, anno sportivo 2011/2012, la Società Basket Trapani che potrà presentare ricorso avverso tale delibera secondo le modalità ed i termini previsti dal *Codice dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva* approvato dall'Alta Corte di Giustizia Sportiva il 15 dicembre 2008, modificato il 9 dicembre 2009 e sottoposto a presa d'atto da parte della Giunta Nazionale del CONI il 15 dicembre 2009;

- di non ammettere per rinuncia al Campionato di Legadue anno sportivo 2011/2012 le Società U.C.C. Casalpusterlengo, Basket Rimini Crabs e Pallalcesto Amatori Udine.

Le Società "riserva" aventi diritto potranno inviare alla Legadue l'istanza di ammissione al Campionato 2011/2012 con la relativa documentazione prevista dallo Statuto e dai Regolamenti della medesima Lega.

L'ammissione alla Legadue delle suddette Società è subordinata al parere della Com.Te.C., e pertanto vengono stabiliti i seguenti termini perentori:

- 1° agosto 2011 - presentazione alla Com.Te.C. della documentazione prevista per l'ammissione alla Legadue, anno sportivo 2011/2012;
- 3 agosto 2011 - presentazione alla Com.Te.C. della documentazione attestante la regolarizzazione di eventuali carenze contestate dalla Com.Te.C.

Nel caso in cui la Com.Te.C. esprima, entro il termine del 5 agosto 2011, parere favorevole riguardo la documentazione prodotta dalle suddette Società, le aventi diritto saranno ammesse a partecipare alla Legadue, anno sportivo 2011/2012; in caso contrario sarà demandato a decidere il Presidente Federale.

DELIBERA N.61/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.112, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2011;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.112, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2011.

DELIBERA N.62/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.1 assunta dal Presidente Federale in data 6 luglio 2011;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.1, assunta dal Presidente Federale in data 6 luglio 2011.

DELIBERA N.63/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

esaminata l'istanza presentata dalla società Basket Club Ferrara (codice FIP 043885) volta ad ottenere il trasferimento di sede a Bologna e il cambio di denominazione in "Cestistica Fortitudo Bologna";

esaminata l'istanza presentata dalla società Sporting Club GIRA S.S.DIL.ARL (codice FIP 000938) volta ad ottenere la scissione della società con trasferimento di sede a Bologna della neo costituita per ivi svolgere il campionato di serie B dilettanti 2011/12 con la denominazione "ASD Fortitudo Basket 103 – Fortitudo Basket 103 SSDARL";

<u>esaminata</u>	l'istanza presentata dal tesserato Romagnoli, socio dello Sporting Club GIRA S.S.DIL.ARL (codice FIP 000938), volta ad ottenere l'autorizzazione ad adire l'AGO avverso la deliberazione sociale di scissione per asserita violazione delle norme inerenti le procedure di formazione della stessa;
<u>considerato</u>	che appare opportuno che gli Organi federali valutino, sotto il profilo regolamentare, se, alla luce di quanto emerge dalla detta istanza, la richiesta di scissione presentata sia regolare;
<u>esaminata</u>	la richiesta formulata dalla Fortitudo Pallacanestro SSDARL (codice FIP 000103) per divenire società satellite della eventuale società neo costituita derivante dalla scissione dalla società Sporting Club GIRA S.S.DIL.ARL (codice FIP 000938);
<u>ritenuto</u>	opportuno riunire tutte le istanze sopra richiamate in un unico procedimento valutativo atteso che oggetto centrale risulta essere in ogni caso la denominazione "Fortitudo" nel contesto territoriale della città di Bologna e zone limitrofe;
<u>considerato</u>	conseguentemente di giungere ad un unico provvedimento deliberativo che risponda in modo coerente ed esaustivo a tutte le richieste pervenute;
<u>ritenuto</u>	che l'art. 116 RO espressamente disciplina l'uso della denominazione sociale al fine di evitare che più soggetti affiliati abbiano denominazioni idonee a suscitare confusione;
<u>ritenuto</u>	altresì che la denominazione "Fortitudo" nell'ambito territoriale della città di Bologna appartiene alla società Fortitudo Pallacanestro SSDARL (codice FIP 000103) che rappresenta una realtà storica della pallacanestro locale e nazionale, quindi meritevole di tutela, sicché non può essere accordato il nome "Fortitudo" in relazione ad altre realtà sportive nella medesima città

DELIBERA

- di autorizzare il trasferimento di sede della società Basket Club Ferrara (codice FIP 043885) da Ferrara a Bologna;
- di non autorizzare il cambio di denominazione della società Basket Club Ferrara (codice FIP 043885) in "Cestistica Fortitudo Bologna";
- di non autorizzare allo stato la scissione della società Sporting Club GIRA S.S.DIL.ARL (codice FIP 000938), riservandosi di valutare nuovamente l'istanza in occasione della riunione consiliare programmata per i prossimi 23 e 24 settembre, una volta verificati gli accertamenti da parte dei competenti Organi federali in ordine alla regolarità della richiesta di scissione;
- di autorizzare la società Sporting Club GIRA S.S.DIL.ARL (codice FIP 000938), qualora ne faccia espressa richiesta e soddisfatti tutti gli adempimenti previsti, a trasferire provvisoriamente l'attività, ai sensi dell'articolo 136 R.O., tutta o in parte, nella città di Bologna;
- di non autorizzare, in ogni caso, il ricorso alla denominazione "Fortitudo 103" da parte della società Sporting Club GIRA S.S.DIL.ARL (codice FIP 000938), invitando la società stessa ad indicare le denominazione che intenderà utilizzare;
- di autorizzare il tesserato Romagnoli ad adire l'AGO, per i fatti di cui all'istanza.

DELIBERA N.64/2011

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- preso atto della richiesta del Presidente della Legadue, dell'8 luglio 2011, con la quale propone di emendare il testo dell'articolo 25, commi 23, 24 e 25 del Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico posticipando la data ultima per il deposito di attestazioni di pagamento da sottoporre all'esame della Com.Te.C. dal 16 agosto al 16 ottobre 2011;
- visto l'articolo 25 del Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico;
- sentita la proposta del Segretario della Commissione Tecnica di Controllo, che ritiene plausibile poter posticipare al 7 settembre 2011 il solo termine relativo alla presentazione delle attestazioni di avvenuto pagamento delle imposte IVA;
- ritenuto altresì di poter prevedere che il versamento delle imposte IVA debba essere effettuato entro il medesimo termine di presentazione delle attestazioni di avvenuto pagamento e pertanto entro il 7 settembre 2011;
- preso atto del parere favorevole del Presidente della Lega Serie A;
- ritenuta la proposta di proroga nei termini concordati meritevole di accoglimento;

DELIBERA

che in deroga a quanto previsto al comma 24 dell'art.25 Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico, i versamenti IVA relativi al I semestre 2011 debbano essere effettuati entro il giorno 7 settembre 2011. Rimangono invariate le altre scadenze previste nei commi 23, 24 e 25 dell'art. 25 Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico.
Tutta la documentazione attinente alle attestazioni dovrà essere inviata presso la Federazione entro il termine del 7 settembre 2011.

DELIBERA N.65/2011

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- viste le note pervenute dalla LegA Basket Femminile il 6 ed il 30 giugno 2011 con le quali richiede di considerare le atlete Gabriele Narviciute, Debora Gonzales, Ilizaine Karen David e Tania Seino iscrivibili a referto come atlete di formazione italiana ed eleggibili seppur prive del requisito della eleggibilità per la Nazionale italiana;
- preso atto del parere favorevole del Consigliere eletto in rappresentanza delle Società partecipanti ai Campionati nazionali femminili;

ritenuta ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

D E L I B E R A

di considerare le atlete Gabriele Narviciute, Debora Gonzales, Ilizaine Karen David e Tania Seino iscrivibili a referto come atlete di formazione italiana ed eleggibili seppur prive del requisito della eleggibilità per la Nazionale italiana.

DELIBERA N.66/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

esaminata l'istanza avanzata dalla Società Pallacanestro Don Bosco SSDARL Livorno, partecipante al Campionato di Serie D regionale, con cui richiede di poter essere ammessa alla partecipazione al Campionato di Divisione Nazionale B a.s. 2011/2012;

esaminata l'istanza avanzata dalla Società Basket Rimini Crabs Srl con cui richiede, contestualmente alla rinuncia alla partecipazione al Campionato di Legadue, di poter essere ammessa alla partecipazione al Campionati di Divisionale Nazionale di Serie C o B a.s. 2011/2012;

esaminata l'istanza avanzata dalla Società B.S. Oltrebasket A.Dil. Broni, iscritta regolarmente al Campionato di Serie C regionale, con la quale richiede di poter partecipare al Campionato di Divisione Nazionale C a.s. 2011/2012;

esaminata l'istanza avanzata dalla Società A.S.D. New Flying Balls Ozzano, iscritta regolarmente al Campionato di Serie C regionale, con la quale richiede di poter partecipare al Campionato di Divisione Nazionale C a.s. 2011/2012;

esaminata l'istanza avanzata dalla Società Basket Trapani, non ammessa al Campionato di Legadue, con la quale richiede di poter partecipare ad un Campionato Nazionale dilettantistico a.s.2011/2012;

esaminata l'istanza avanzata dalla Società Reyer Basket Venezia Mestre con la quale richiede, contestualmente alla rinuncia alla partecipazione al Campionato di Serie A1 femminile, di poter essere ammessa alla Serie B nazionale femminile a.s. 2011/2012, precisando che la Società Serenissima, legata da vincolo di satellite con la Reyer ha formalizzato la propria rinuncia alla partecipazione al Campionato di B nazionale femminile cui aveva diritto in osservanza alla norma prevista dall'art.114bis, comma 2 R.O.;

esaminata l'istanza avanzata dalla Società A.S.D. Virtus Bk Civitanova Marche con la quale richiede la possibilità di essere iscritta al Campionato di Divisione Nazionale B a.s. 2011/2012 pur avendo versato la prima rata oltre il limite previsto dai regolamenti (6 luglio);

esaminata l'istanza avanzata dalla Società S.S. Virtus Cagliari A.S.D. con la quale richiede la possibilità di essere iscritta al Campionato di Divisione Nazionale B a.s. 2011/2012 pur avendo versato la prima rata oltre il limite previsto dai regolamenti (13 luglio);

- esaminata l'istanza avanzata dalla Società A.S.D. Orlando Basket con la quale richiede una dilazione di pagamento della prima rata nazionale per la partecipazione al Campionato di Serie B Nazionale femminile;
- ritenuto opportuno riunire tutte le istanze sopra richiamate in un unico procedimento valutativo atteso che oggetto centrale risulta essere in ogni caso la definizione degli organici dei Campionati nazionali maschili e femminili per l'anno sportivo 2011/2012;
- considerato conseguentemente di giungere ad un unico provvedimento deliberativo che risponda in modo coerente ed esaustivo a tutte le richieste pervenute;

DELIBERA

- di ammettere la Società Pallacanestro Don Bosco SSDARL Livorno alla partecipazione al Campionato di Divisione Nazionale B a.s. 2011/2012;
- di prendere atto della rinuncia alla partecipazione al Campionato di Legadue della Società Basket Rimini Crabs srl e contestualmente ammettere la Società istante alla partecipazione al Campionato di Divisione Nazionale B a.s. 2011/2012. Stabilire che la Società dovrà versare il contributo federale di riaffiliazione entro 2 giorni dalla comunicazione degli Uffici federali preposti per poter definire l'iscrizione al Campionato ed il rinnovo di autorità degli atleti;
- di ammettere la Società B.S. Oltrebasket A.Dil. Broni alla partecipazione al Campionato di Divisione Nazionale C a.s. 2011/2012;
- di ammettere la Società A.S.D. New Flying Balls Ozzano alla partecipazione al Campionato di Divisione Nazionale C a.s. 2011/2012;
- di ammettere la Società Basket Trapani alla partecipazione al Campionato di Divisione Nazionale C a.s. 2011/2012.
- di prendere atto della rinuncia alla partecipazione al Campionato di A1 femminile della Società Reyer Basket Venezia Mestre e contestualmente ammettere la medesima Società istante alla partecipazione al Campionato di B Femminile Nazionale a.s. 2011/2012;
- di ammettere la Società ASD Virtus Bk Civitanova Marche alla partecipazione al Campionato di Divisione Nazionale B a.s. 2011/2012. Di procedere allo svincolo di tutti gli atleti della medesima Società istante a seguito del versamento dei contributi federali oltre i termini previsti dalle normative federali;
- di ammettere la Società S.S. Virtus Cagliari A.S.D. alla partecipazione al Campionato di Serie A2 femminile a.s. 2011/2012;
- di ammettere la Società Orlando Basket alla partecipazione al Campionato di Serie B Nazionale Femminile a.s. 2011/2012. Di procedere allo svincolo di tutti gli atleti della medesima Società istante a seguito del versamento dei contributi federali oltre i termini previsti dalle normative federali.

DELIBERA N.67/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto in particolare il Regolamento del CIA;

esaminata la proposta di modifica dell'articolo 81 del Regolamento Organico avanzata dal Presidente della Commissione Carte federali con la quale armonizza il testo dell'articolato con le nuove procedure di elezione del Presidente CIA;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di modificare, con effetto immediato, il testo dell'articolo 81 del Regolamento Organico come segue:

Art.81 – Nomina, durata in carica e doveri dei Componenti degli Organismi Federali di Settore (Del. n. 93 C.F. 25/10/2002 - Del. n.6 C.F. 26/07/2007 - Del. n.292 C.F. 15-16/05/2009)

[1] OMISSIS

[2] Il Presidente ed i Componenti sono nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale, **fatta eccezione per quanto previsto all'art.86, comma 3 del presente Regolamento.**

[3] OMISSIS

[4] OMISSIS

[5] OMISSIS

[6] OMISSIS

[7] OMISSIS

[8] OMISSIS

DELIBERA N.68/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto in particolare il Regolamento per l'esercizio dell'attività dei procuratori di Atleti di pallacanestro;

esaminata la proposta di modifica avanzata dal Presidente della Commissione Procuratori riguardante le definizioni, gli articoli 2 e 5 e l'allegato "C" del Regolamento per l'esercizio dell'attività dei procuratori di Atleti di pallacanestro;

letta la relazione posta a corredo della documentazione presentata ai lavori consiliari;

preso atto del parere favorevole del Presidente della Commissione Carte Federali;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

D E L I B E R A

di modificare, con effetto immediato, il testo delle definizioni, degli articoli 2 e 5 e dell'allegato "C" del Regolamento per l'esercizio dell'attività dei procuratori di Atleti di pallacanestro come segue:

REGOLAMENTO

PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PROCURATORE DI ATLETI DI PALLACANESTRO

Definizioni

Il presente Regolamento norma e disciplina l'attività dei "procuratori di Atleti di pallacanestro" (d'ora innanzi "Procuratori") che operano all'interno di tutti i campionati senior organizzati dalla Federazione Italiana Pallacanestro (d'ora innanzi "FIP") e che si occupano dei rapporti tra "atleti italiani e non" (d'ora innanzi "Atleti") e società" (d'ora innanzi "Società") affiliate alla FIP stessa, in vista della stipula dei contratti o degli accordi economici

Il presente Regolamento si aggiunge, e si integra con tutti i Regolamenti Federali che sono e rimangono norme a cui tutti i soggetti che operano all'interno della Fip devono far riferimento. Il presente Regolamento si integra altresì con il "Regolamento Interno FIBA". Ai superiori regolamenti FIP e FIBA si rimanda per tutto quanto non specificato di seguito.

Presso la FIP sono all'uopo istituiti:

- a) il Registro dei Procuratori di giocatori di pallacanestro (d'ora innanzi "Registro")
- b) la Commissione Procuratori (d'ora innanzi "Commissione")

Solo i Procuratori iscritti nel Registro FIP e/o FIBA potranno qualificarsi come: "Procuratore autorizzato FIP". **I Procuratori iscritti nel Registro hanno l'obbligo di osservare lo Statuto e i Regolamento della Federazione Italiana Pallacanestro nonché i provvedimenti e le decisioni Federali.**

Chi esercita l'attività di "Procuratore di Atleti di pallacanestro" può anche rappresentare gli iscritti alla categoria degli "Allenatori" (d'ora innanzi "Allenatori").

Nel presente Regolamento la figura, le regole, i doveri, i divieti, le sanzioni relative ad un Allenatore sono equiparate a quelle di un Atleta.

Art.2

1. OMISSIS
2. È ammesso l'esercizio dell'attività di Procuratore in forma societaria e associata in conformità con le vigenti norme di legge **purché il rappresentante legale sia un Procuratore regolarmente iscritto nel Registro.** Copia dell'atto costitutivo, dello statuto, di eventuali modifiche agli stessi e dell'elenco degli amministratori e soci deve essere inviato alla Commissione nei 20 giorni solari successivi alla data di costituzione e di ogni variazione, pena il mancato riconoscimento di ogni operazione effettuata.

Art. 5

1. L'iscrizione e la permanenza nel Registro sono incompatibili con qualsiasi incarico o ruolo nell'ambito della FIP, FIBA, Area FIBA, o società o attività organizzate e gestite da FIP, FIBA, Area FIBA, salvo quanto stabilito nel presente Regolamento, o di associazioni, società o organizzazioni ad esse collegate; non è inoltre consentito detenere a qualsiasi titolo partecipazioni, anche minoritarie, direttamente o indirettamente in Società di capitali affiliate alla FIP. **La Commissione, accertata la incompatibilità, concede un termine non superiore ai 30 giorni per la cessazione della stessa, decorso inutilmente il quale, provvede alla cancellazione del procuratore dal Registro ai sensi dell'art. 14 comma 3 del presente regolamento. Avverso tale provvedimento il Procuratore può ricorrere alla Commissione Giudicante Nazionale nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 71 e ss R.G.**
2. **In caso di prima iscrizione nel Registro, la cessazione delle incompatibilità deve essere dimostrata con documenti entro la data della richiesta di iscrizione medesima. Nel caso di atleti in attività l'incompatibilità cessa al termine della stagione sportiva per la quale è stato effettuato il tesseramento.**
3. **Prima che la incompatibilità si verifichi, il Procuratore può chiedere la sospensione temporanea dal Registro, comunicando per iscritto alla Commissione le ragioni della propria decisione. Il Procuratore è comunque tenuto a pagamento della quota annuale di iscrizione, a pena di esclusione definitiva dal Registro. Cessata la causa di incompatibilità, ed a condizione che sia stata pagata regolarmente la quota annuale di iscrizione, il Procuratore ha facoltà di chiedere per iscritto alla Commissione la revoca della sospensione.**

Allegato "C"

FAC-SIMILE MODELLO PREVISTO DALL'ART. 8 REGOLAMENTO PROCURATORI SPORTIVI

Procuratore: (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale).

Atleta/Allenatore: (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale).

Oppure

Società: (denominazione, codice FIP).

(Dichiarazione di conferimento di mandato)

I sottoscritti (procuratore e giocatore/allenatore/società) dichiarano di aver sottoscritto un mandato al fine di consentire ed autorizzare il *primo* a rappresentare – assistere il *secondo* ai sensi delle norme federali FIP e **Regolamenti FIBA**.

Dichiarano di rendere disponibile, a semplice richiesta della Commissione, tutta la documentazione inerente il suddetto rapporto contrattuale.

Durata del rapporto: dal 00.00.0000 al 00.00.0000 tacitamente o non tacitamente rinnovabile.

Note:.....

Esprimono il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della L. 675/96 e successive modifiche.

Il Procuratore

Atleta/Allenatore/Società

DELIBERA N.69/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.468, assunta in occasione della riunione dell'11 giugno 2011, con la quale sono stati modificati gli articoli 3, 26, 30, 34, 38, 40bis, 40ter, 42 e 65 e approvati i nuovi testi degli artt. 42bis, 42ter, 42quater, 42quinquies, 42sexies del Regolamento di Giustizia;

esaminata la nota della Direzione Affari Legali – Supporto Conformità Statuti e Regolamenti del CONI, prot. n.378 del 15 luglio 2011, con cui trasmette alcune modifiche ed integrazioni agli articoli emendati dal Consiglio Federale con deliberazione di cui sopra;

lette le proposte, redatte dalla Commissione Carte Federali d'intesa con la Segreteria degli Organi di Giustizia, con cui si modifica il testo degli articoli 26, 30, 34, 38, 42bis e 42 quater del Regolamento di Giustizia recependo le osservazioni del CONI;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di modificare, con effetto subordinato all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI, il testo degli articoli 26, 30, 34, 38, 42bis e 42 quater del Regolamento di Giustizia, come segue:

Art. 26 Infrazioni commesse dal pubblico - circostanze aggravanti speciali (delibera n.316 C.F. 10/05/2008)

[1] Nel caso in cui a seguito del lancio di oggetti di cui all'articolo 25 precedente, nn.10 e 11 la gara sia stata temporaneamente sospesa, si applica la sanzione della squalifica del campo di gioco per almeno due gare; se la gara è stata definitivamente interrotta, l'anzidetta sanzione è raddoppiata.

[2] Nel caso di striscioni offensivi, di offese o minacce frequenti indirizzate nei confronti di un tesserato ben individuato, ovvero nel caso in cui si tratti di manifestazioni ispirate ad odio o discriminazione razziale o religiosa, le sanzioni previste dalle disposizioni che precedono possono

essere raddoppiate e in luogo delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 25, commi 1 e 4, può essere applicata la squalifica del campo di gioco per una gara.

Art. 30 Comportamenti di tesserati nei confronti degli arbitri e dei tesserati della squadra avversaria iscritti a referto (delibera n.316 C.F. 10/05/2008)

[1] I comportamenti dei tesserati nei confronti degli arbitri, sono descritti di seguito:

1) Comportamento

(a) irrispettoso, DEPLORAZIONE;

(b) offensivo, SQUALIFICA PER UNA GARA o INIBIZIONE PER GIORNI SETTE ;

(c) minaccioso o intimidatorio, SQUALIFICA PER UNA GARA o INIBIZIONE PER GIORNI SETTE;

(d) violento a livello di tentativo o tentativo di aggressione, SQUALIFICA PER TRE GARE o INIBIZIONE PER GIORNI VENTUNO.

(e) palesemente tendente a fomentare contro gli arbitri i propri sostenitori, SQUALIFICA PER ALMENO TRE GARE o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI VENTUNO.

(f) sputi che colpiscono direttamente l'arbitro, SQUALIFICA PER ALMENO TRE GARE o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI VENTUNO.

2) Atti di violenza nei confronti degli arbitri:

a) qualora non sia derivato alcun danno e non sia stata impedita la regolare prosecuzione della gara: INIBIZIONE FINO A CINQUE MESI.

b) qualora ne sia derivato un danno lieve e non sia stata impedita la regolare prosecuzione della gara: INIBIZIONE DA SEI MESI A TRE ANNI.

c) qualora ne sia conseguito un danno grave ad uno degli arbitri o l'impedimento della prosecuzione dell'incontro: INIBIZIONE NON INFERIORE A CINQUE ANNI.

[2] I comportamenti dei tesserati iscritti a referto, nei confronti degli avversari, (i tesserati della squadra avversaria iscritti a referto), per fatti attinenti al gioco sono così sanzionati:

1) Comportamento

(a) scorretto in fase di gioco, AMMONIZIONE;

(b) scorretto, non in fase di gioco, DEPLORAZIONE;

(c) scorretto e plateale con azione intenzionale in fase di gioco, SQUALIFICA PER UNA GARA;

(d) scorretto e plateale con azione intenzionale non in fase di gioco, SQUALIFICA PER ALMENO DUE GARE;

(e) minaccioso e/o intimidatorio e/o violento a livello di tentativo, SQUALIFICA PER ALMENO UNA GARA.

[3] I comportamenti dei tesserati nei confronti di altri tesserati per fatti non attinenti al gioco sono così sanzionati:

1) Comportamento

(a) irrispettoso, AMMONIZIONE;

(b) offensivo, SQUALIFICA UNA GARA e nei casi di lieve entità, DEPLORAZIONE;

(c) minaccioso, intimidatorio e/o violento a livello di tentativo, SQUALIFICA PER ALMENO UNA GARA o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI SETTE;

(d) sputi che colpiscono direttamente l'avversario, SQUALIFICA PER ALMENO TRE GARE o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI VENTUNO.

2) Atti di violenza:

a) in fase di gioco SQUALIFICA PER ALMENO UNA GARA;

b) non in fase di gioco, SQUALIFICA PER ALMENO DUE GARE o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI QUINDICI.

[4] Costituiscono atti di violenza tutte le esplosioni di energia fisica da cui derivi una coazione personale (schiacci, pugni, calci, spinte, lancio di oggetti contundenti o qualsiasi altra azione idonea

a cagionare un'alterazione dell'equilibrio fisico, una sensazione dolorosa ovvero una lesione personale).

[5] Ai fini dell'applicazione della recidiva costituiscono infrazioni della stessa specie da un lato tutte le infrazioni commesse nei confronti degli arbitri, dall'altro tutte le infrazioni commesse nei confronti dei tesserati iscritti a referto.

[6] Nel caso di comportamento di tesserati nei confronti degli arbitri, degli ufficiali di campo o di altri tesserati che manifestino o si ispirino all'odio od alla discriminazione razziale o religiosa, le sanzioni previste dalle disposizioni che precedono possono essere raddoppiate e nei casi di particolare gravità ulteriormente aumentate fino alla metà.

Art. 34 Infrazioni amministrative (delibera n.316 C.F. 4-5/05/2007 – delibera n.119 C.F.19e20/09/2008 – delibera n.468 C.F. 05/06/2010)

[1] Le seguenti infrazioni amministrative sono sanzionate a carico della società inadempiente come segue:

a) violazione dell'art. 137 e 138 R.O. (abbinamento):

per la prima volta AMMONIZIONE;

per la seconda volta DEPLORAZIONE;

per la terza volta AMMENDA pari al 50% del massimale;

per la quarta e le successive volte AMMENDA pari al 100% del massimale.

b) violazione artt.34 comma 6, 35 e 36 R.E. Gare (Allontanamento del medico dal campo di gioco prima del termine della gara e ambulanza con defibrillatore):

per la prima volta AMMENDA pari al 50% del massimale;

per la seconda volta AMMENDA pari al 100% del massimale;

per la terza volta e le successive SQUALIFICA CAMPO DI GIOCO PER UNA GARA.

c) violazione dell'art. 21 R.E. Gare (disposizioni in tema di efficienza dei campi di gioco):

per la prima volta AMMONIZIONE;

per la seconda volta AMMENDA del 50% del massimale;

per la terza volta AMMENDA del 100% del massimale;

per la quarta volta SOSPENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE DEL CAMPO. LA GARA DISPUTATA SARA' OMOLOGATA CON IL RISULTATO DI 0-20 O CON L'EVENTUALE MIGLIOR RISULTATO CONSEGUITO SUL CAMPO DALLA SQUADRA AVVERSARIA, E NEI CONFRONTI DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA' INADEMPIENTE VERRANNO APPLICATI I PROVVEDIMENTI PREVISTI DALL'ART. 39;

d) violazione dell'art. 20 R.E. Gare e delle norme del Regolamento Tecnico o dei Regolamenti FIBA in tema di caratteristiche del campo di gioco, sopravvenute rispetto alla omologazione del campo di gioco:

per la prima volta AMMONIZIONE;

per la seconda volta AMMENDA del 50% del massimale;

per la terza volta AMMENDA del 100% del massimale;

per la quarta volta PERDITA della gara disputata, con l'omologazione della medesima con il risultato di 0-20 O CON L'EVENTUALE MIGLIOR RISULTATO CONSEGUITO SUL CAMPO DALLA SQUADRA AVVERSARIA.

e) violazione dell'art. 37 R.E. Gare (ordine pubblico sui campi di gioco):

per la prima volta AMMENDA del 25% del massimale;

per la seconda volta AMMENDA del 50% del massimale;

per la terza volta e successive AMMENDA del 100% del massimale.

f) violazione dell'art. 39 R.E. Gare (mancata designazione o mancato o parziale assolvimento ai prescritti compiti del dirigente addetto agli arbitri e agli Ufficiali di campo):

per la prima volta AMMENDA del 25% del massimale;

- per la seconda volta AMMENDA del 50% del massimale;
per la terza volta e successive AMMENDA del 100% del massimale.
- g) violazione dell'art. 29 R.E. Gare (presenza nel campo di gioco di persone non autorizzate o non iscritte a referto):
per la prima volta AMMENDA del 25% del massimale;
per la seconda volta AMMENDA del 50% del massimale;
per la terza volta e successive AMMENDA del 100% del massimale.
- h) violazione degli artt.43 commi 2,3,4 (se è stato comunque possibile disputare la gara) e 44 R.E. Gare;
per la prima volta AMMENDA del 25% del massimale;
per la seconda volta AMMENDA del 50% del massimale;
per la terza volta e successive AMMENDA del 100% del massimale.
- i) violazione dell'art. 13 (impiego di persone inibite):
per la prima volta ammenda del 50% del massimale e diffida ad ottemperare a quanto previsto entro 30 gg. dal ricevimento del comunicato;
per la seconda volta, in caso di inottemperanza entro il termine previsto, verrà applicata un'ammenda pari al 100% del massimale.
- l) violazione ai commi 4 e 5 dell'art. 29 R.E. Gare (comportamento non regolamentare da parte di persone presenti all'interno del campo di gioco con specifiche mansioni):
per la prima volta ammenda del 25% del massimale;
per la seconda volta ammenda del 50% del massimale;
per la terza volta e le successive ammenda del 100% del massimale.
- m) violazione art. 45 R.E. Gare (mancata consegna dei palloni necessari per gli esercizi di riscaldamento della squadra ospitata):
ammenda pari al 50% del massimale.
- n) violazione dell'art. 61 comma 5 R.E. (mancata partecipazione di un dirigente alla prima riunione organizzativa finali nazionali giovanili):
- ammenda di € 110,00.
- o) – abrogato - ;
- p) violazione artt.121 e 122 R.O. (organi sociali e responsabilità del legale rappresentante):
- per la prima volta AMMONIZIONE e diffida ad ottemperare a quanto richiesto entro 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento;
- per la seconda volta ammenda del 100% del massimale e diffida ad ottemperare a quanto richiesto entro 5 giorni dalla comunicazione del provvedimento;
- per la terza volta la Società inadempiente sarà deferita al Consiglio Federale per la revoca dell'affiliazione.
- q) violazione dell'art. 46 R.E. Gare (mancato utilizzo della "lista N" in formato elettronico):
- per la prima volta AMMENDA pari al 25% del massimale;
- per la seconda volta AMMENDA pari al 50% del massimale;
- per la terza volta e successive AMMENDA pari al 100% del massimale.
- r) violazione dell'art. 46 R.E. Gare (mancato utilizzo della "lista R/G" in formato elettronico):
- per la prima volta diffida;
- per la seconda volta AMMENDA pari al 25% del massimale;
- per la terza volta pari al 50% del massimale;
- per la quarta e successive volte 100% del massimale.
- s) violazione dell'art. 11 R.E. – Tess. (passaggi di categoria)
- per la prima volta: AMMENDA pari al 100% del massimale;
- per la seconda volta e successive: AMMENDA pari al 200% del massimale.

Art. 38 Dichiarazioni a mezzo stampa (delibera n.159 C.F. 27/10/2007 - delibera n.316 C.F. 10/05/2008)

[1] Le dichiarazioni scritte o verbali rese a mezzo stampa, radio o televisione, lesive del prestigio ed onorabilità degli arbitri, degli Organi federali, dei giocatori, allenatori, società e loro dirigenti sono punite con la squalifica di almeno una giornata di gara per le dichiarazioni rese da atleti ed allenatori e con almeno quindici giorni di inibizione per tutti gli altri tesserati. I tesserati, ad eccezione dei giocatori ed allenatori, nel caso in cui appartengano al settore professionistico saranno soggetti anche ad un'ammenda pari al massimale come previsto dalla TABELLA A.

[2] In caso di recidiva la sanzione di cui al comma che precede è raddoppiata.

[3] Il Procuratore Federale deferisce al Giudice Sportivo competente il tesserato od il rappresentante della Società affiliata che abbia reso dichiarazioni lesive del prestigio ed onorabilità degli arbitri, degli Organi federali, dei giocatori, allenatori, società e loro dirigenti.

[4] Il Giudice Sportivo, ai fini dell'applicazione della sanzione, provvede entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla ricezione degli atti.

[5] Avverso il provvedimento disciplinare l'interessato può proporre impugnazione entro il termine di cui all'art. 71.

[6] Il Giudice competente deve ritenere le dichiarazioni come effettivamente rese ove non sia stata pubblicata rettifica ai sensi delle vigenti leggi sulla stampa.

[7] Su istanza della parte interessata il Giudice di appello può sospendere la efficacia della sanzione ove l'interessato provi di aver richiesto la rettifica delle dichiarazioni secondo le vigenti norme sulla stampa.

[8] La sospensione non può avere durata superiore a quaranta giorni anche se non sia stata pubblicata la dichiarazione di rettifica.

[9] Ogni tesserato o affiliato può segnalare alla Procura Federale dichiarazioni rese a mezzo stampa, radio e televisione ritenute lesive del proprio onore e prestigio entro quindici giorni dalla pubblicazione o dalla trasmissione delle dichiarazioni anzidette.

[10] I Giudici sportivi e tutti i componenti degli Organi di Giustizia sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso od a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.

Art. 42 bis Rinuncia al Campionato

[1] Ai legali rappresentanti della società che rinuncia prima della scadenza del termine di iscrizione al campionato cui ha diritto di partecipare si possono applicare le sanzioni previste dall'art. 39.

[2] Alla società avente diritto alla partecipazione al campionato che, dopo il termine di chiusura delle iscrizioni, ma prima della compilazione del calendario del campionato, vi rinunci, non si sia iscritta o non abbia comunicato la rinuncia è inflitta un'ammenda pari a quattro volte quella prevista per la prima rinuncia dal Comunicato Ufficiale Contributi; qualora peraltro la rinuncia, la mancata iscrizione o la comunicazione della rinuncia avvenga dopo la compilazione del calendario del campionato è inflitta un'ammenda pari a otto volte quella prevista per la prima rinuncia dal Comunicato Ufficiale Contributi. In entrambi i casi ai legali rappresentanti della medesima si applicano le sanzioni previste dall'art. 39.

Art. 42 quater Ritiro da gara o dal campionato

[1] Alla società la cui squadra si rifiuti, per qualsiasi motivo, di continuare una gara già iniziata si applicano le sanzioni previste dagli artt. 16, 40ter e 42.

[2] La società che rinunci alla seconda gara dello stesso campionato nella medesima stagione sportiva, oltre alle sanzioni previste dagli artt. 16, 40ter e 42, è tenuta al pagamento di un'ammenda pari a dodici volte quella prevista per la prima rinuncia dal Comunicato Ufficiale Contributi. Ai legali rappresentanti della medesima si applicano le sanzioni previste dall'art. 39.

[3] La società che rinunci a proseguire nella disputa delle fasi successive di un campionato, che viene esclusa dal campionato o che si ritiri durante lo svolgimento dello stesso, oltre alle sanzioni previste dagli artt. 16, 40ter e 42, è tenuta al pagamento di un'ammenda pari a dodici volte quella prevista per la prima rinuncia dal Comunicato Ufficiale Contributi; la stessa perde inoltre qualsiasi diritto sportivo con conseguente possibilità di partecipare esclusivamente a campionato a libera partecipazione; subisce la revoca dell'eventuale titolo regionale o provinciale e lo scioglimento del vincolo degli atleti. Infine, ai legali rappresentanti si applicano inoltre le sanzioni previste dall'art. 39.

DELIBERA N.70/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.110, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2011, con la quale sono state riconosciute, ai fini sportivi, alcune società ed associazioni sportive;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

D E L I B E R A

di ratificare la delibera n.110, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2011.

DELIBERA N.71/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la domanda di scissione presentata dal legale rappresentante della G S BASKET BRIDGE (cod. FIP 002442) con sede in PAVIA avente diritto a svolgere nell'anno sportivo 2011/2012 attività maschile e femminile;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 bis R.O.;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare la scissione della Società G S BASKET BRIDGE alle seguenti condizioni:

1. la Società G S BASKET BRIDGE (cod. FIP 002442) con sede in Pavia Via Rasori 4, svolgerà attività nel settore femminile;
2. la Società neocostituita NUOVO BASKET ARESINO A.S.D. (cod. FIP 052488) con sede in Arese, viale Sempione 19, svolgerà attività nel Campionato di Serie C Regionale presso l'impianto sito nel comune di Arese in Viale Resegone 67;
3. entrambe le società subentrano nei rapporti sportivi facenti capo al rispettivo settore maschile e femminile;
4. tutti le atlete restano tesserate con la Società che proseguirà attività nel settore femminile. Tutti gli atleti non soggetti a norme di svincolo potranno presentare istanza di svincolo alla Commissione Tesseramento Nazionale con le modalità previste;
5. le due società restano solidamente responsabili delle obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati della Società originaria sino al momento della scissione;
6. la Società che svolgerà l'attività maschile dovrà adempiere agli obblighi previsti per la partecipazione ai Campionati giovanili della rispettiva categoria.

DELIBERA N.72/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la domanda di scissione presentata dal legale rappresentante della TOWER OWLS CREMONA A.S.D. (cod. FIP 050331) con sede in CREMONA avente diritto a svolgere nell'anno sportivo 2011/2012 attività giovanile e attività senior;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 ter R.O.;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare la scissione della Società TOWER OWLS CREMONA A.S.D. alle seguenti condizioni:

1. la Società TOWER OWLS CREMONA A.S.D. (cod. FIP 050331) con sede in Cremona, C.so Mazzini 51, svolgerà attività nel settore giovanile;
2. la Società neocostituita NOVARA BASKETBALL TEAM A.S.D. (cod. FIP 052477) con sede in Novara, Via Celestino Sartorio 4, svolgerà attività nel Campionato di Divisione Nazionale C presso l'impianto sito nel comune di Novara in Viale Kennedy 34;
3. entrambe le società subentrano nei rapporti sportivi facenti capo al rispettivo settore senior e settore giovanile;
4. tutti gli atleti giovanili restano tesserati con la Società che ha richiesto la scissione. Tutti gli atleti senior non soggetti a norme di svincolo potranno presentare istanza di svincolo alla Commissione Tesseramento Nazionale con le modalità previste;

5. le due società restano solidamente responsabili delle obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati della Società originaria sino al momento della scissione;
6. la Società che svolgerà l'attività senior dovrà adempiere agli obblighi previsti per la partecipazione ai Campionati giovanili della rispettiva categoria.

DELIBERA N.73/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la domanda di scissione presentata dal legale rappresentante della A.S.D. BASKET FEMMINILE BIELLESE con sede in Cossato avente diritto a svolgere nell'anno sportivo 2011/2012 attività giovanile e attività senior;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 ter R.O.;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare la scissione della Società A.S.D. BASKET FEMMINILE BIELLESE alle seguenti condizioni:

1. la Società A.S.D. BASKET FEMMINILE BIELLESE (cod. FIP 050047) con sede in Cossato, via Parlamento 133, svolgerà attività nel settore giovanile;
2. la Società neocostituita PALLACANESTRO FEMMINILE PIEMONTE A.D. (cod. FIP 052454) con sede in Collegno, Via Tasso 48, svolgerà attività nel Campionato di serie A2 Femminile presso l'impianto sito nel comune di Collegno in Via Antica Rivoli;
3. entrambe le società subentrano nei rapporti sportivi facenti capo al rispettivo settore senior e settore giovanile;
4. tutte le atlete giovanili restano tesserate con la Società che ha richiesto la scissione. Tutte le atlete senior non soggette a norme di svincolo potranno presentare istanza di svincolo alla Commissione Tesseramento Nazionale con le modalità previste;
5. le due società restano solidamente responsabili delle obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati della Società originaria sino al momento della scissione;
6. la Società che svolgerà l'attività senior dovrà adempiere agli obblighi previsti per la partecipazione ai Campionati giovanili della rispettiva categoria.

DELIBERA N.74/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la domanda di scissione presentata dal legale rappresentante della A.S.D. TORREGRECO con sede in Torre Del Greco avente diritto a svolgere nell'anno

sportivo 2011/2012 attività giovanile e attività senior;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 ter R.O.;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare la scissione della Società A.S.D. TORREGRECO alle seguenti condizioni:

1. la Società A.S.D. TORREGRECO (cod. FIP 052178) con sede in Torre Del Greco, via Salvator Noto 31, svolgerà attività nel settore giovanile;
2. la Società neocostituita A.S.D. PALL. MOLFETTA (cod. FIP 052453) con sede in Molfetta, Via Martiri Di Via Fani, svolgerà attività nel Campionato di Divisione Nazionale C presso l'impianto sito nel comune di Molfetta in Via Martiri Di Via Fani;
3. entrambe le società subentrano nei rapporti sportivi facenti capo al rispettivo settore senior e settore giovanile;
4. tutti gli atleti giovanili restano tesserati con la Società che ha richiesto la scissione. Tutti gli atleti senior non soggetti a norme di svincolo potranno presentare istanza di svincolo alla Commissione Tesseramento Nazionale con le modalità previste;
5. le due società restano solidamente responsabili delle obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati della Società originaria sino al momento della scissione;
6. la Società che svolgerà l'attività senior dovrà adempiere agli obblighi previsti per la partecipazione ai Campionati giovanili della rispettiva categoria.

DELIBERA N.75/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la domanda di scissione presentata dal legale rappresentante della PALLACANESTRO BUDRIO A.S.D. con sede in Budrio avente diritto a svolgere nell'anno sportivo 2011/2012 attività giovanile e attività senior;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 ter R.O.;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare la scissione della Società PALLACANESTRO BUDRIO A.S.D. alle seguenti condizioni:

1. la Società PALLACANESTRO BUDRIO A.S.D. (cod. FIP 000289) con sede in Budrio, via Torreggiani 2, svolgerà attività nel settore giovanile;
2. la Società neocostituita PALL. FERRARA 2011 A.S.D. (cod. FIP 052478) con sede in Ferrara, Via Montebello 26, svolgerà attività nel Campionato di Divisione Nazionale B

- presso l'impianto sito nel comune di Ferrara, Piazzale Atleti Azzurri d'Italia 1;
3. entrambe le società subentrano nei rapporti sportivi facenti capo al rispettivo settore senior e settore giovanile;
 4. tutti gli atleti giovanili restano tesserati con la Società che ha richiesto la scissione. Tutti gli atleti senior non soggetti a norme di svincolo potranno presentare istanza di svincolo alla Commissione Tesseramento Nazionale con le modalità previste;
 5. le due società restano solidamente responsabili delle obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati della Società originaria sino al momento della scissione;
 6. la Società che svolgerà l'attività senior dovrà adempiere agli obblighi previsti per la partecipazione ai Campionati giovanili della rispettiva categoria.

DELIBERA N.76/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la domanda di scissione presentata dal legale rappresentante della A.S.D. MARCO MARCHETTI BASKET con sede in Castel Guelfo avente diritto a svolgere nell'anno sportivo 2011/2012 attività giovanile e attività senior;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 ter R.O.;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare la scissione della Società A.S.D. MARCO MARCHETTI BASKET alle seguenti condizioni:

1. la Società A.S.D. MARCO MARCHETTI BASKET (cod. FIP 051499) con sede in Castel Guelfo, viale 2 Giugno 16, svolgerà attività nel settore giovanile;
2. la Società neocostituita A.S.D. BENEDETTO XIV 2011 (cod. FIP 052462) con sede in Cento, Piazzale Donatori Sangue e Organi, svolgerà attività nel Campionato di Divisione Nazionale C presso l'impianto sito nel comune di Cento, Piazzale Donatori Sangue e Organi;
3. entrambe le società subentrano nei rapporti sportivi facenti capo al rispettivo settore senior e settore giovanile;
4. tutti gli atleti giovanili restano tesserati con la Società che ha richiesto la scissione. Tutti gli atleti senior non soggetti a norme di svincolo potranno presentare istanza di svincolo alla Commissione Tesseramento Nazionale con le modalità previste;
5. le due società restano solidamente responsabili delle obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati della Società originaria sino al momento della scissione;
6. la Società che svolgerà l'attività senior dovrà adempiere agli obblighi previsti per la partecipazione ai Campionati giovanili della rispettiva categoria.

DELIBERA N.77/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la domanda di scissione presentata dal legale rappresentante della A.S.D. OLIMPIA BISCEGLIE con sede in Bisceglie avente diritto a svolgere nell'anno sportivo 2011/2012 attività giovanile e attività senior;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 ter R.O.;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare la scissione della Società A.S.D. OLIMPIA BISCEGLIE alle seguenti condizioni:

1. la Società A.S.D. OLIMPIA BISCEGLIE (cod. FIP 051195) con sede in Bisceglie, piazza San Francesco 12, svolgerà attività nel settore giovanile;
2. la Società neocostituita A.S.D. LIONS BASKET BISCEGLIE (cod. FIP 052425) con sede in Bisceglie, piazza San Francesco 12, svolgerà attività nel Campionato di Divisione Nazionale B presso l'impianto sito nel comune di Bisceglie in Via Ruvo;
3. entrambe le società subentrano nei rapporti sportivi facenti capo al rispettivo settore senior e settore giovanile;
4. tutti gli atleti giovanili restano tesserati con la Società che ha richiesto la scissione. Tutti gli atleti senior non soggetti a norme di svincolo potranno presentare istanza di svincolo alla Commissione Tesseramento Nazionale con le modalità previste;
5. le due società restano solidamente responsabili delle obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati della Società originaria sino al momento della scissione;
6. la Società che svolgerà l'attività senior dovrà adempiere agli obblighi previsti per la partecipazione ai Campionati giovanili della rispettiva categoria.

DELIBERA N.78/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la domanda di scissione presentata dal legale rappresentante della società BASKET SCAURI A.S.D. con sede in Scauri avente diritto a svolgere nell'anno sportivo 2011/2012 attività giovanile e attività senior;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 ter R.O.;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare la scissione della Società BASKET SCAURI A.S.D. alle seguenti condizioni:

1. la Società BASKET SCAURI A.S.D. (cod. FIP 002282) con sede in Scauri, via Lungomare 59, svolgerà attività nel settore giovanile;
2. la Società neocostituita BK SCAURI MINTURNO SSDARL (cod. FIP 052459) con sede in Minturno, via Appia 1431, svolgerà attività nel Campionato di Divisione Nazionale B presso l'impianto sito nel comune di Minturno in Via Cristoforo Colombo;
3. entrambe le società subentrano nei rapporti sportivi facenti capo al rispettivo settore senior e settore giovanile;
4. tutti gli atleti giovanili restano tesserati con la Società che ha richiesto la scissione. Tutti gli atleti senior non soggetti a norme di svincolo potranno presentare istanza di svincolo alla Commissione Tesseramento Nazionale con le modalità previste;
5. le due società restano solidamente responsabili delle obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati della Società originaria sino al momento della scissione;
6. la Società che svolgerà l'attività senior dovrà adempiere agli obblighi previsti per la partecipazione ai Campionati giovanili della rispettiva categoria.

DELIBERA N.79/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la domanda di scissione presentata dal legale rappresentante della società AS CASTIGLIONE MURRI BK ASD con sede in Bologna avente diritto a svolgere nell'anno sportivo 2011/2012 attività giovanile e attività senior;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 ter R.O.;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare la scissione della Società AS CASTIGLIONE MURRI BK ASD alle seguenti condizioni:

1. la Società AS CASTIGLIONE MURRI BK ASD (cod. FIP 000761) con sede in Bologna, via Bellacosta 40/30, svolgerà attività nel settore giovanile;
2. la Società neocostituita CASTELLO & MURRI BASKET ASD (cod. FIP 052468) con sede in Castel San Pietro Terme, viale Terme 840, svolgerà attività nel Campionato di Divisione Nazionale C presso l'impianto sito nel comune di Castel San Pietro Terme in Viale Terme;
3. entrambe le società subentrano nei rapporti sportivi facenti capo al rispettivo settore senior e settore giovanile;
4. tutti gli atleti giovanili restano tesserati con la Società che ha richiesto la scissione. Tutti gli atleti senior non soggetti a norme di svincolo potranno presentare istanza di svincolo alla Commissione Tesseramento Nazionale con le modalità previste;

5. le due società restano solidamente responsabili delle obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati della Società originaria sino al momento della scissione;
6. la Società che svolgerà l'attività senior dovrà adempiere agli obblighi previsti per la partecipazione ai Campionati giovanili della rispettiva categoria.

DELIBERA N.80/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la domanda di scissione presentata dal legale rappresentante della società C.C.S.A. ASD con sede in Arese avente diritto a svolgere nell'anno sportivo 2011/2012 attività giovanile e attività senior;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 ter R.O.;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare la scissione della Società C.C.S.A. ASD alle seguenti condizioni:

1. la Società C.C.S.A. ASD (cod. FIP 036433) con sede in Arese, via Resegone 67, svolgerà attività nel settore giovanile;
2. la Società neocostituita AD PALL. OFFANENGO 2011 (cod. FIP 052452) con sede in Offanengo, Strada Vicinale Sabbione 2/A, svolgerà attività nel Campionato Regionale serie D presso l'impianto sito nel comune di Offanengo in Via Tirone;
3. entrambe le società subentrano nei rapporti sportivi facenti capo al rispettivo settore senior e settore giovanile;
4. tutti gli atleti giovanili restano tesserati con la Società che ha richiesto la scissione. Tutti gli atleti senior non soggetti a norme di svincolo potranno presentare istanza di svincolo alla Commissione Tesseramento Nazionale con le modalità previste;
5. le due società restano solidamente responsabili delle obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati della Società originaria sino al momento della scissione;
6. la Società che svolgerà l'attività senior dovrà adempiere agli obblighi previsti per la partecipazione ai Campionati giovanili della rispettiva categoria.

DELIBERA N.81/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la domanda di scissione presentata dal legale rappresentante della società GS PALLACANESTRO CIAMPINO con sede in Ciampino avente diritto a svolgere nell'anno sportivo 2011/2012 attività giovanile e attività senior;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 ter R.O.;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare la scissione della Società GS PALLACANESTRO CIAMPINO alle seguenti condizioni:

1. la Società GS PALLACANESTRO CIAMPINO (cod. FIP 001072) con sede in Ciampino, Via Gorizia 2, svolgerà attività nel settore giovanile;
2. la Società neocostituita GROTTAFERRATA BASKET ASD (cod. FIP 052420) con sede in Grottaferrata, Via Guglielmo Quattrucci, svolgerà attività nel Campionato Regionale serie D presso l'impianto sito nel comune di Grottaferrata in Via Quattrucci;
3. entrambe le società subentrano nei rapporti sportivi facenti capo al rispettivo settore senior e settore giovanile;
4. tutti gli atleti giovanili restano tesserati con la Società che ha richiesto la scissione. Tutti gli atleti senior non soggetti a norme di svincolo potranno presentare istanza di svincolo alla Commissione Tesseramento Nazionale con le modalità previste;
5. le due società restano solidamente responsabili delle obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati della Società originaria sino al momento della scissione;
6. la Società che svolgerà l'attività senior dovrà adempiere agli obblighi previsti per la partecipazione ai Campionati giovanili della rispettiva categoria.

DELIBERA N.82/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la domanda di scissione presentata dal legale rappresentante della società ASD NUOVO BASKET UDINE con sede in Udine avente diritto a svolgere nell'anno sportivo 2011/2012 attività giovanile e attività senior;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 ter R.O.;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare la scissione della Società ASD NUOVO BASKET UDINE alle seguenti condizioni:

1. la Società ASD NUOVO BASKET UDINE (cod. FIP 051047) con sede in Udine, via Cassacco 8, svolgerà attività nel settore giovanile;
2. la Società neocostituita AMICI PALL. UDINESE SSDARL (cod. FIP 052446) con sede in Udine, via Cassacco 8, svolgerà attività nel Campionato di Divisione Nazionale B presso l'impianto sportivo comunale di Udine;

3. entrambe le società subentrano nei rapporti sportivi facenti capo al rispettivo settore senior e settore giovanile;
4. tutti gli atleti giovanili restano tesserati con la Società che ha richiesto la scissione. Tutti gli atleti senior non soggetti a norme di svincolo potranno presentare istanza di svincolo alla Commissione Tesseramento Nazionale con le modalità previste;
5. le due società restano solidamente responsabili delle obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati della Società originaria sino al momento della scissione;
6. la Società che svolgerà l'attività senior dovrà adempiere agli obblighi previsti per la partecipazione ai Campionati giovanili della rispettiva categoria.

DELIBERA N.83/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la domanda di scissione presentata dal legale rappresentante della società POL. EXCELSIOR 2000 ASD con sede in Roma avente diritto a svolgere nell'anno sportivo 2011/2012 attività giovanile e attività senior;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 ter R.O.;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare la scissione della Società POL. EXCELSIOR 2000 ASD alle seguenti condizioni:

1. la Società POL. EXCELSIOR 2000 ASD (cod. FIP 044058) con sede in Roma, Via Pescaglia 71, svolgerà attività nel settore giovanile;
2. la Società neocostituita MONTEPORZIO BASKET ASD (cod. FIP 052473) con sede in Monte Porzio Catone, Via di Montecompatri 21, svolgerà attività nel Campionato Regionale serie C presso l'impianto sito nel comune di Monte Porzio Catone in Via Ettore Maiorana 21;
3. entrambe le società subentrano nei rapporti sportivi facenti capo al rispettivo settore senior e settore giovanile;
4. tutti gli atleti giovanili restano tesserati con la Società che ha richiesto la scissione. Tutti gli atleti senior non soggetti a norme di svincolo potranno presentare istanza di svincolo alla Commissione Tesseramento Nazionale con le modalità previste;
5. le due società restano solidamente responsabili delle obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati della Società originaria sino al momento della scissione;
6. la Società che svolgerà l'attività senior dovrà adempiere agli obblighi previsti per la partecipazione ai Campionati giovanili della rispettiva categoria.

DELIBERA N.84/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la domanda di scissione presentata dal legale rappresentante della società A.S. DIL. SPORT JUNIOR 2000 con sede in Bologna avente diritto a svolgere nell'anno sportivo 2011/2012 attività giovanile e attività senior;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 ter R.O.;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare la scissione della Società A.S. DIL. SPORT JUNIOR 2000 alle seguenti condizioni:

1. la Società A.S. DIL. SPORT JUNIOR 2000 (cod. FIP 045162) con sede in Bologna, via Lame 104, svolgerà attività nel settore giovanile;
2. la Società neocostituita ASD PALL. ZOLA PREDOSA (cod. FIP 052491) con sede in Zola Predosa, via Matteotti 1, svolgerà attività nel Campionato Italiano Promozione Maschile presso l'impianto sito nel comune di Zola Predosa in Via Abbazia 4;
3. entrambe le società subentrano nei rapporti sportivi facenti capo al rispettivo settore senior e settore giovanile;
4. tutti gli atleti giovanili restano tesserati con la Società che ha richiesto la scissione. Tutti gli atleti senior non soggetti a norme di svincolo potranno presentare istanza di svincolo alla Commissione Tesseramento Nazionale con le modalità previste;
5. le due società restano solidamente responsabili delle obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati della Società originaria sino al momento della scissione;
6. la Società che svolgerà l'attività senior dovrà adempiere agli obblighi previsti per la partecipazione ai Campionati giovanili della rispettiva categoria.

DELIBERA N.85/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la domanda di scissione presentata dal legale rappresentante della società ASD ACTION NOW! MONOPOLI con sede in Monopoli avente diritto a svolgere nell'anno sportivo 2011/2012 attività giovanile e attività senior;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 ter R.O.;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare la scissione della Società ASD ACTION NOW! MONOPOLI alle seguenti condizioni:

1. la Società ASD ACTION NOW! MONOPOLI (cod. FIP 021839) con sede in Monopoli, via

- Fratelli Bandiera 71, svolgerà attività nel settore giovanile;
2. la Società neocostituita AP MONOPOLI SSDARL (cod. FIP 052474) con sede in Monopoli, via Bixio 153, svolgerà attività nel Campionato di Divisione Nazionale C presso l'impianto sito nel comune di Monopoli in Via Lapira;
 3. entrambe le società subentrano nei rapporti sportivi facenti capo al rispettivo settore senior e settore giovanile;
 4. tutti gli atleti giovanili restano tesserati con la Società che ha richiesto la scissione. Tutti gli atleti senior non soggetti a norme di svincolo potranno presentare istanza di svincolo alla Commissione Tesseramento Nazionale con le modalità previste;
 5. le due società restano solidamente responsabili delle obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati della Società originaria sino al momento della scissione;
 6. la Società che svolgerà l'attività senior dovrà adempiere agli obblighi previsti per la partecipazione ai Campionati giovanili della rispettiva categoria.

DELIBERA N.86/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la domanda di scissione presentata dal legale rappresentante della società U.S. DIL. BASKET OLIMPIA con sede in Matera avente diritto a svolgere nell'anno sportivo 2011/2012 attività giovanile e attività senior;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 ter R.O.;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare la scissione della Società U.S. DIL. BASKET OLIMPIA alle seguenti condizioni:

1. la Società U.S. DIL. BASKET OLIMPIA (cod. FIP 001044) con sede in Matera, via Italia 58, svolgerà attività nel settore giovanile;
2. la Società neocostituita OLIMPIA MATERA SRL SSD (cod. FIP 052442) con sede in Matera, via Italia 58, svolgerà attività nel Campionato di Divisione Nazionale A presso l'impianto sito nel comune di Matera in Viale Delle Nazioni Unite;
3. entrambe le società subentrano nei rapporti sportivi facenti capo al rispettivo settore senior e settore giovanile;
4. tutti gli atleti giovanili restano tesserati con la Società che ha richiesto la scissione. Tutti gli atleti senior non soggetti a norme di svincolo potranno presentare istanza di svincolo alla Commissione Tesseramento Nazionale con le modalità previste;
5. le due società restano solidamente responsabili delle obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati della Società originaria sino al momento della scissione;
6. la Società che svolgerà l'attività senior dovrà adempiere agli obblighi previsti per la partecipazione ai Campionati giovanili della rispettiva categoria.

DELIBERA N.87/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la domanda di scissione presentata dal legale rappresentante della società BASKET MACERATESE ASD con sede in Macerata avente diritto a svolgere nell'anno sportivo 2011/2012 attività giovanile e attività senior;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 ter R.O.;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare la scissione della Società BASKET MACERATESE ASD alle seguenti condizioni:

1. la Società BASKET MACERATESE ASD (cod. FIP 001492) con sede in Macerata, C.da Fontezucca 28, svolgerà attività nel settore giovanile;
2. la Società neocostituita ASD SANGIO (cod. FIP 052467) con sede in Porto San Giorgio, via Coldilana 15, svolgerà attività nel Campionato di Divisione Nazionale C presso l'impianto sito nel comune di Porto San Giorgio in Via Santa Vittoria 5;
3. entrambe le società subentrano nei rapporti sportivi facenti capo al rispettivo settore senior e settore giovanile;
4. tutti gli atleti giovanili restano tesserati con la Società che ha richiesto la scissione. Tutti gli atleti senior non soggetti a norme di svincolo potranno presentare istanza di svincolo alla Commissione Tesseramento Nazionale con le modalità previste;
5. le due società restano solidamente responsabili delle obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati della Società originaria sino al momento della scissione;
6. la Società che svolgerà l'attività senior dovrà adempiere agli obblighi previsti per la partecipazione ai Campionati giovanili della rispettiva categoria.

DELIBERA N.88/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la domanda di scissione presentata dal legale rappresentante della società U.S. BASKET LUCERA DIL. con sede in Lucera avente diritto a svolgere nell'anno sportivo 2011/2012 attività giovanile e attività senior;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 ter R.O.;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare la scissione della Società U.S. BASKET LUCERA DIL. alle seguenti condizioni:

1. la Società U.S. BASKET LUCERA DIL. (cod. FIP 050397) con sede in Lucera, via Torino 56, svolgerà attività nel settore giovanile;
2. la Società neocostituita ASD PLANET BASKET CATANZARO (cod. FIP 052466) con sede in Catanzaro, via Crotone 37/C, svolgerà attività nel Campionato di Divisione Nazionale C presso l'impianto sito nel comune di Catanzaro in Via Carlo Pisacane;
3. entrambe le società subentrano nei rapporti sportivi facenti capo al rispettivo settore senior e settore giovanile;
4. tutti gli atleti giovanili restano tesserati con la Società che ha richiesto la scissione. Tutti gli atleti senior non soggetti a norme di svincolo potranno presentare istanza di svincolo alla Commissione Tesseramento Nazionale con le modalità previste;
5. le due società restano solidamente responsabili delle obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati della Società originaria sino al momento della scissione;
6. la Società che svolgerà l'attività senior dovrà adempiere agli obblighi previsti per la partecipazione ai Campionati giovanili della rispettiva categoria.

DELIBERA N.89/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la domanda di scissione presentata dal legale rappresentante della società PALL. MONCALIERI S. MAURO SSDRL con sede in Moncalieri avente diritto a svolgere nell'anno sportivo 2011/2012 attività giovanile e attività senior;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 ter R.O.;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare la scissione della Società PALL. MONCALIERI S. MAURO SSDRL alle seguenti condizioni:

1. la Società PALL. MONCALIERI S. MAURO SSDRL (cod. FIP 003901) con sede in Moncalieri, via Einaudi 44, svolgerà attività nel settore giovanile;
2. la Società neocostituita PMS TORINO SRL SSD (cod. FIP 052451) con sede in Torino, corso Tortona 60, svolgerà attività nel Campionato di Divisione Nazionale A presso l'impianto sito nel comune di Torino in Viale Burdin 10;
3. entrambe le società subentrano nei rapporti sportivi facenti capo al rispettivo settore senior e settore giovanile;
4. tutti gli atleti giovanili restano tesserati con la Società che ha richiesto la scissione. Tutti gli atleti senior non soggetti a norme di svincolo potranno presentare istanza di svincolo alla

- Commissione Tesseramento Nazionale con le modalità previste;
5. le due società restano solidamente responsabili delle obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati della Società originaria sino al momento della scissione;
 6. la Società che svolgerà l'attività senior dovrà adempiere agli obblighi previsti per la partecipazione ai Campionati giovanili della rispettiva categoria.

DELIBERA N.90/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la domanda di scissione presentata dal legale rappresentante della società GATTAMELATA ALBIGNASEGO ASD con sede in Albignasego avente diritto a svolgere nell'anno sportivo 2011/2012 attività giovanile e attività senior;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 ter R.O.;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare la scissione della Società GATTAMELATA ALBIGNASEGO ASD alle seguenti condizioni:

1. la Società GATTAMELATA ALBIGNASEGO ASD (cod. FIP 051509) con sede in Albignasego, Via Torino 2, svolgerà attività nel settore giovanile;
2. la Società neocostituita BASKET PADOVA 1931 AD (cod. FIP 052461) con sede in Padova, Via Configliacchi 5, svolgerà attività nel Campionato di Divisione Nazionale C presso l'impianto sito nel comune di Padova in Via Luigi Pettinati 46;
3. entrambe le società subentrano nei rapporti sportivi facenti capo al rispettivo settore senior e settore giovanile;
4. tutti gli atleti giovanili restano tesserati con la Società che ha richiesto la scissione. Tutti gli atleti senior non soggetti a norme di svincolo potranno presentare istanza di svincolo alla Commissione Tesseramento Nazionale con le modalità previste;
5. le due società restano solidamente responsabili delle obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati della Società originaria sino al momento della scissione;
6. la Società che svolgerà l'attività senior dovrà adempiere agli obblighi previsti per la partecipazione ai Campionati giovanili della rispettiva categoria.

DELIBERA N.91/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la domanda di scissione presentata dal legale rappresentante della società

MONCALIERI BKBALLSCHOOL SSDRL con sede in Moncalieri avente diritto a svolgere nell'anno sportivo 2011/2012 attività giovanile e attività senior;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 ter R.O.;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare la scissione della Società MONCALIERI BKBALLSCHOOL SSDRL alle seguenti condizioni:

1. la Società MONCALIERI BKBALLSCHOOL SSDRL (cod. FIP 051201) con sede in Moncalieri, via Einaudi 44, svolgerà attività nel settore giovanile;
2. la Società neocostituita ASD COLLEGNO BASKETBALL SCHOOL (cod. FIP 052444) con sede in Collegno, Via Donizetti 42/A, svolgerà attività nel Campionato Regionale serie C presso l'impianto sito nel comune di Collegno in Via Antica Rivoli 21;
3. entrambe le società subentrano nei rapporti sportivi facenti capo al rispettivo settore senior e settore giovanile;
4. tutti gli atleti giovanili restano tesserati con la Società che ha richiesto la scissione. Tutti gli atleti senior non soggetti a norme di svincolo potranno presentare istanza di svincolo alla Commissione Tesseramento Nazionale con le modalità previste;
5. le due società restano solidamente responsabili delle obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati della Società originaria sino al momento della scissione;
6. la Società che svolgerà l'attività senior dovrà adempiere agli obblighi previsti per la partecipazione ai Campionati giovanili della rispettiva categoria.

DELIBERA N.92/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la domanda di scissione presentata dal legale rappresentante della società PALL. BUSTO ARSIZIO ASS. DIL. con sede in Busto Arsizio avente diritto a svolgere nell'anno sportivo 2011/2012 attività giovanile e attività senior;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 ter R.O.;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare la scissione della Società PALL. BUSTO ARSIZIO ASS. DIL. alle seguenti condizioni:

1. la Società PALL. BUSTO ARSIZIO ASS. DIL. (cod. FIP 000230) con sede in Busto Arsizio, Via L. Ariosto 3, svolgerà attività nel settore giovanile;

2. la Società neocostituita A.S.D. NEW BASKET BRIDGE 1971 (cod. FIP 052456) con sede in Pavia, Via Rasori 4, svolgerà attività nel Campionato di Divisione Nazionale C presso l'impianto sito nel comune di Pavia in Via Treves;
3. entrambe le società subentrano nei rapporti sportivi facenti capo al rispettivo settore senior e settore giovanile;
4. tutti gli atleti giovanili restano tesserati con la Società che ha richiesto la scissione. Tutti gli atleti senior non soggetti a norme di svincolo potranno presentare istanza di svincolo alla Commissione Tesseramento Nazionale con le modalità previste;
5. le due società restano solidamente responsabili delle obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati della Società originaria sino al momento della scissione;
6. la Società che svolgerà l'attività senior dovrà adempiere agli obblighi previsti per la partecipazione ai Campionati giovanili della rispettiva categoria.

DELIBERA N.93/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la domanda di scissione presentata dal legale rappresentante della società BASKET SAN VENDEMIANO A.S.DIL. con sede San Vendemiano in avente diritto a svolgere nell'anno sportivo 2011/2012 attività giovanile e attività senior;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 ter R.O.;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare la scissione della Società BASKET SAN VENDEMIANO A.S.DIL. alle seguenti condizioni:

1. la Società BASKET SAN VENDEMIANO A.S.DIL. (cod. FIP 014815) con sede in San Vendemiano, via Palù 47, svolgerà attività nel settore giovanile;
2. la Società neocostituita RUCKER SANVE S.S.D. A.R.L. (cod. FIP 052460) con sede in San Vendemiano, via San Pio X 58, svolgerà attività nel Campionato di Divisione Nazionale C presso il Palazzetto dello Sport sito nel comune di San Vendemiano;
3. entrambe le società subentrano nei rapporti sportivi facenti capo al rispettivo settore senior e settore giovanile;
4. tutti gli atleti giovanili restano tesserati con la Società che ha richiesto la scissione. Tutti gli atleti senior non soggetti a norme di svincolo potranno presentare istanza di svincolo alla Commissione Tesseramento Nazionale con le modalità previste;
5. le due società restano solidamente responsabili delle obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati della Società originaria sino al momento della scissione;
6. la Società che svolgerà l'attività senior dovrà adempiere agli obblighi previsti per la partecipazione ai Campionati giovanili della rispettiva categoria.

DELIBERA N.94/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la domanda di scissione presentata dal legale rappresentante della società A.D. BASKET SANTARCANGELO con sede Santarcangelo di Romagna in avente diritto a svolgere nell'anno sportivo 2011/2012 attività giovanile e attività senior;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 ter R.O.;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare la scissione della Società A.D. BASKET SANTARCANGELO alle seguenti condizioni:

1. la Società A.D. BASKET SANTARCANGELO (cod. FIP 005228) con sede in Santarcangelo di Romagna, Via Della Resistenza 5, svolgerà attività nel settore giovanile;
2. la Società neo costituita ANGELS 2011 S.S.D. A.R.L. (cod. FIP 052469) con sede in Santarcangelo di Romagna, Via Della Resistenza 5, svolgerà attività nel Campionato di Divisione Nazionale A presso l'impianto sito nel comune di Santarcangelo di Romagna in Via Della Resistenza 5;
3. entrambe le società subentrano nei rapporti sportivi facenti capo al rispettivo settore senior e settore giovanile;
4. tutti gli atleti giovanili restano tesserati con la Società che ha richiesto la scissione. Tutti gli atleti senior non soggetti a norme di svincolo potranno presentare istanza di svincolo alla Commissione Tesseramento Nazionale con le modalità previste;
5. le due società restano solidamente responsabili delle obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati della Società originaria sino al momento della scissione;
6. la Società che svolgerà l'attività senior dovrà adempiere agli obblighi previsti per la partecipazione ai Campionati giovanili della rispettiva categoria.

DELIBERA N.95/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la domanda di scissione presentata dal legale rappresentante della società BASKET 2000 A.S.D. BATTAGLIATERME sede in Battaglia Terme avente diritto a svolgere nell'anno sportivo 2011/2012 attività giovanile e attività senior;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 ter R.O.;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare la scissione della Società BASKET 2000 A.S.D. BATTAGLIATERME alle seguenti condizioni:

1. la Società BASKET 2000 A.S.D. BATTAGLIATERME (cod. FIP 044663) con sede in Battaglia Terme, Vicolo Galzignana 11, svolgerà attività nel settore giovanile;
2. la Società neo costituita PALL. FEMMINILE MESTRINA A.D. (cod. FIP 052507) con sede in Mestre, Corso Del Popolo 233, svolgerà attività nel Campionato Italiano serie C Femminile presso l'impianto sito nel comune di Mestre in Via Padre Colbe 7;
3. entrambe le società subentrano nei rapporti sportivi facenti capo al rispettivo settore senior e settore giovanile;
4. tutte le atlete giovanili restano tesserate con la Società che ha richiesto la scissione. Tutte le atlete senior non soggette a norme di svincolo potranno presentare istanza di svincolo alla Commissione Tesseramento Nazionale con le modalità previste;
5. le due società restano solidamente responsabili delle obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati della Società originaria sino al momento della scissione;
6. la Società che svolgerà l'attività senior dovrà adempiere agli obblighi previsti per la partecipazione ai Campionati giovanili della rispettiva categoria.

DELIBERA N.96/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la domanda di scissione presentata dal legale rappresentante della società BASKET SPEZIA CLUB S.S.D.A.R.L. sede in La Spezia avente diritto a svolgere nell'anno sportivo 2011/2012 attività giovanile e attività senior;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 ter R.O.;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare la scissione della Società BASKET SPEZIA CLUB S.S.D.A.R.L. alle seguenti condizioni:

1. la Società BASKET SPEZIA CLUB S.S.D.A.R.L. (cod. FIP 037513) con sede in La Spezia, via Parma 2, svolgerà attività nel settore giovanile;
2. la Società neo costituita A.S.D. SOC. CESTISTICA SPEZZINA (cod. FIP 052534) con sede in La Spezia, via Parma 2, svolgerà attività nel Campionato Italiano serie A2 Femminile presso l'impianto sito nel comune di La Spezia in Via Parma 2;
3. entrambe le società subentrano nei rapporti sportivi facenti capo al rispettivo settore senior e settore giovanile;
4. tutti le atlete giovanili restano tesserate con la Società che ha richiesto la scissione. Tutti le atlete senior non soggette a norme di svincolo potranno presentare istanza di svincolo alla

- Commissione Tesseramento Nazionale con le modalità previste;
5. le due società restano solidamente responsabili delle obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati della Società originaria sino al momento della scissione;
 6. la Società che svolgerà l'attività senior dovrà adempiere agli obblighi previsti per la partecipazione ai Campionati giovanili della rispettiva categoria.

DELIBERA N.97/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la domanda di scissione presentata dal legale rappresentante della società A.S.D. VIRTUS SIENA con sede Siena in avente diritto a svolgere nell'anno sportivo 2011/2012 attività giovanile e attività senior;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 ter R.O.;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare la scissione della Società A.S.D. VIRTUS SIENA alle seguenti condizioni:

1. la Società A.S.D. VIRTUS SIENA (cod. FIP 000259) con sede in Siena, Piazzetta Don A. Perucatti 7, svolgerà attività nel settore giovanile;
2. la Società neo costituita S.S. DIL. VIRTUS SIENA S.R.L. (cod. FIP 052414) con sede in Siena, Piazzetta Don A. Perucatti 7, svolgerà attività nel Campionato di Divisione Nazionale B presso l'impianto sito nel comune di Siena in Viale A. Sclavo 10;
3. entrambe le società subentrano nei rapporti sportivi facenti capo al rispettivo settore senior e settore giovanile;
4. tutti gli atleti giovanili restano tesserati con la Società che ha richiesto la scissione. Tutti gli atleti senior non soggetti a norme di svincolo potranno presentare istanza di svincolo alla Commissione Tesseramento Nazionale con le modalità previste;
5. le due società restano solidamente responsabili delle obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati della Società originaria sino al momento della scissione;
6. la Società che svolgerà l'attività senior dovrà adempiere agli obblighi previsti per la partecipazione ai Campionati giovanili della rispettiva categoria.

DELIBERA N.98/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.23 assunta in data 18 luglio 2009;

- viste le delibere n.71 e n.19 assunte dal Presidente Federale rispettivamente in data 1° settembre 2009 e 22 settembre 2010;
- ravvisata la necessità di definire la composizione della Commissione Designazioni per l'anno sportivo 2011/2012;
- esaminati i nominativi proposti dal Presidente del Settore Agonistico per ricoprire gli incarichi di componenti della Commissione Designazioni per i Campionati di Serie A, Legadue, Divisione Nazionale A, Divisione Nazionale B, Divisione Nazionale C, A1 Femminile, A2 Femminile e B Nazionale Femminile;
- rilevato che le persone proposte hanno già svolto, nell'anno sportivo 2010/2011, il suddetto incarico;
- acquisita per le vie brevi la disponibilità delle persone proposte;

DELIBERA

di confermare con effetto immediato e fino al termine dell'anno sportivo 2011/2012, la composizione della Commissione Designazioni, già in carica lo scorso anno sportivo, come di seguito riportata:

LEGA SERIE A	
Responsabile	Felice PARONELLI
Rappresentante Lega Serie A	Gennaro COLUCCI

LEGADUE	
Responsabile	Alberto GROSSI
Rappresentante Legadue	Stefano CAZZARO

SERIE DNA e A1/F	
	Dino MASTRANTONI
	Antonio MALERBA

Serie DNB e A2/F	
	Vincenzo TERRANOVA
	Gian Marco RIUSCETTI

Serie DNC e B Naz./F	
	Amedeo DI FRANCIA
	Fabrizio DUSE

Roma, 16 luglio 2011

IL SEGRETARIO GENERALE

(Maurizio Bertea)



IL PRESIDENTE

(Dino Meneghin)

